PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO, Atti diversi = Discussione dello schema di legge perl'unificazione legislativa delle provincie venete e di Mantova — Osservazioni e istanze dei deputati Del Giudice Giacomo, Sineo e Merizzi per la riforma del Codice di procedura civile — Spiegazioni e sollecitazioni del relatore Varè — Considerazioni, e voto motivato dal deputato Puccioni per la presentazione nella prossima Sessione del progetto del nuovo Codice penale, approvato dopo dichiarazioni e adesione del ministro di giustizia - Domanda del deputato Tocci, e risposta del guardasigilli — Osservazioni del deputato Sinco sull'articolo 3, il quale è approvato dopo risposte del ministro — Osservazioni dei deputati Soria, Sineo e Righi sull'articolo 4, e dichiarazione del ministro — Voto motivato del deputato Alli Maccarani all'articolo 8, per una graduatoria generale dell'ordine giudiziario - Opposizioni e spiegazioni dei deputati Varè, relatore, De Filippo e Mancini, e dichiarazione del ministro — È ritirato — Richiami e istanze del deputato Zanardelli, appoggiate dal deputato Griffini, circa la graduatoria in Lombardia, e dichiarazione del ministro — Approvazione degli articoli del progetto — Istanze dei deputati Maurogònato e Arrigossi, e risposte del relatore Varè e del ministro per le finanze. = Annunzio di un'interrogazione del deputato Billia Antonio e di altri. = Interrogazione del deputato Billia Antonio sopra alcuni fatti avvenuti a Pavia, e risposte del ministro per l'interno. = Interrogazioni del deputato Griffini intorno ad alcune istruzioni date agli agenti delle tasse, e del deputato Merizzi circa alcuni inconvenienti nell'applicazione della legge sulle volture censuarie - Riserve del ministro per le finanze.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Per ragioni di pubblico servizio il deputato Messedaglia domanda un congedo di dodici giorni.

Per privati affari il deputato Monti Coriolano chiede un congedo di giorni quindici.

(Cotesti congedi sono accordati.)

L'onorevole Arrigossi ha presentato un progetto di legge. Sarà trasmesso al Comitato.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA DELLE PROVINCIE VENETE E MANTOVANA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'unificazione legislativa nelle provincie venete e di Mantova. (V. Stampato nº 75).

La discussione generale è aperta.

L'onorevole Alli-Maccarani ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta della necessità di far cessare

le graduatorie regionali dei magistrati per i funzionari giudiziari, invita il ministro guardasigilli a procedere, prima dell'attivazione della presente legge, alla classificazione della magistratura del regno in una graduatoria generale ed unica, per ragione di anzianità e di grado, sospendendo frattanto le promezioni da classe a classe e da categoria a categoria, e passa alla discussione degli articoli. »

Trasmetto questo voto motivato alla Giunta, perchè esprima il suo avviso. Domanderò pure al signor ministro se accetta.

VARÈ, relatore. Osservo che la questione della graduatoria dei membri della magistratura riguarda tutte le provincie italiane, epperciò non potrebbe avere occasione in questa legge, non avendo riferimento diretto con essa. Di questo si potrebbe parlare più a proposito quando si tratterà dell'articolo 8. Ma nella discussione generale mi pare che questa proposta non possa trovare il suo luogo.

All'articolo 8, parlandosi dei funzionari della magistratura che esiste nel Veneto, è naturale che possa nascere il desiderio che a questi veneti si applicasse piuttosto la norma dell'articolo 254, che quella dell'articolo 286 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Mi pare quindi più opportuno, se qualcheduno credesse giusto di suscitare questa discussione, di fare questa trattazione in occasione dell'articolo 8. Farla

qui, questa discussione, mi pare che sia cambiare il soggetto della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Alli-Maccarani, aderisce ella di rinviare lo sviluppo della sua proposta alla discussione dell'articolo 8?

ALLI-MACCARANI. Aderisco.

PRESIDENTE. Il deputato Del Giudice Giacomo ha facoltà di prlare.

DEL GIUDICE 6. Non è mia intenzione di oppormi all'adozione di questo progetto di legge, persuaso anch'io come la legislazione dello Stato è necessario che sia uniforme in tutte le sue provincie. Però, siccome tra i Codici che sono estesi alle provincie venete e di Mantova, c'è naturalmente anche quello di procedura civile, io credo di avere una opportuna occasione per richiamare l'attenzione della Camera e del Ministero sulla necessità che questo malaugurato Codice, riboccante di sconci e d'inconvenienti gravissimi, venga sottoposto a serii studi, come si sta facendo per altri, che permettano tra non guari di poter procedere alla modificazione delle imperfette sue parti.

Io non sono avvocato e per conseguenza non farò una dissertazione sugli sconci che trae seco nell'applicazione il nostro Codice di procedura civile; non esaminerò i vizi dei precedenti sistemi; non additerò la via che sarebbe più conveniente di dover percorrere. Lascio questa cura agli illustri giureconsulti di cui il Parlamento italiano si onora, confidando nella saviezza delle proposte che essi non maucheranno di fare, quando un progetto di riforma verrà sottoposto alla loro considerazione.

Io intendo intrattenermi brevemente soltanto sugli inconvenienti gravissimi dei giudizi di spropriazione, rendendomi eco fra voi dei lamenti generali.

Avendo nell'animo di non vivere nella società come un automa, io cerco sempre di studiare, con quell'attenzione che per me si può maggiore, i fatti che mi si svolgono d'intorno. Or hene, i lamenti, i clamori che i giudizi di spropriazione sollevano, le prove, lo dirò, che ho io stesso degl'inconvenienti disastrosi da essi cagionati, hanno specialmente richiamato la mia attenzione. Non ho anzi difficoltà di dichiarare che a questo proposito specialmente i miei elettori mi hanno rivolto vive premure, perchè vedessi di far penetrare il Governo della necessità, dell'urgenza di riparare.

Io sono tanto più lieto di fare questa dichiarazione, inquantochè, consenta la Camera che io lo dica, se dovessi guardare ai miei personali interessi, mi tornerebbe conto che le cose continuassero a correre come vanno. Ma io qui non ritengo di essere se non se il rappresentante dei bisogni delle persone che mi hanno fatto l'onore di mandarmivi, e quindi antepongo a tutto la verità e la giustizia. E la verità è che i giudizi di espropriazione tornano a danno non solo dei debitori, ma anche di tutti quei creditori che non hanno la fortuna di essere primi iscritti: è giustizia che ci si

provveda senza indugio. Riconosco e fo plauso al concetto informatore del nostro Codice di procedura civile; però è evidente che nella sua applicazione o non raggiunga od oltrepassi lo scopo che il legislatore si era proposto, e talvolta anche ne ottenga uno perfettamente contrario. Ora, se è vero che la bontà, l'utilità, la giustizia di una legge si rinviene nella sua pratica applicazione, non basta che un principio legislativo sembri giusto in astratto; bisogna che, divenendo precetto obbligatorio, non si allontani dalla giustizia cui si credeva informato, non torni pregiudizievole ai cittadini.

Ora io domanderei al chiarissimo senatore Vacca, se può mettere in dubbio la crudeltà, dirò, della disposizione per la quale nei giudizi di espropriazione l'incanto deve ripetersi, col ribasso di un decimo del prezzo, sino a che non vi siano oblatori; se non riconosce la critica posizione di un povero creditore iscritto in secondo o terzo posto, che deve il più delle volte rassegnarsi alla perdita del suo credito, non tornandogli conto di sobbarcarsi a gravi e rovinosi sacrifizi. Eppure, nella dotta relazione che precede il Codice di procedura civile, che egli pubblicò da ministro, si proponeva appunto di evitare lo scoramento del mutuoipotecario, la rovina di famiglie ragguardevoli e sventurate. La Camera mi sarà grata che io non venga annoiarla adducendo esempi, di cui potrei dire di essere stato testimonic. Del resto a me pare che il voler mettere in evidenza gl'inconvenienti da me, e con me lamentati dal paese, sarebbe voler portare vasi a Samo. Sono convinto che tutti i miei colleghi hanno più o meno dovuto aver occasione di essere testimoni di fatti consimili.

Del resto, fino dal febbraio 1868, l'onorevole mio amico Catucci, competentissimo nella materia, richiamava l'attenzione della Camera e del Governo su questo proposito, presentando un elaborato progetto di legge, che sventuratamente non ebbe seguito. Nella tornata del 9 giugno 1869, l'onorevole Arrigossi, combattendo precisamente il progetto di legge di unificazione legislativa nelle provincie venete e di Mantova, tra i più importanti argomenti che accampava in sostegno della sua opinione era il bisogno sentito da tutti di riforme nei nostri Codici; e circa quello di procedura civile riportava le parole stesse dell'autorevolissima Commissione, la quale dichiarava di non essere desso stato studiato abbastanza, e di aver pur troppo rivelato nella pratica difetti concordemente notati dal Foro e sentiti dai litiganti. Nella tornata del 29 aprile 1870 l'onorevole mio amico Corapi, distinto avvocato, altresì, a proposito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, invocava anch'egli una riforma. E quel maestro di giurisprudenza, che è il nostro illustre Mancini, aggiungeva che nei Codici italiani, quello di procedura civile aveva lasciato maggiormente a desiderare.

Or sono cinque anni che questo Codice viene applicato tra noi semiuando disastri e raccogliendo imprecazioni. Io domando se non sia tempo di mettersi a studiare toto animo quali medificazioni si debbano introdurre. Io prevedo che l'onorevole ministro risponderà forse che si deve essere molto guardinghi nel por mano ai Codici, e che bisogna procedere cauti e lenti nel riformarli; ma mi permetta che io ricordi che dum Romæ consulitur, Suguntum expugnatur. Ogni giorno d'indugio segna la rovina irreparabile di numerose e sventurate famiglie. Si preoccupi ben di ciò l'onorevole guardasigilli.

Noi siamo costretti ad affrettarci molto in vista dell'urgenza, con sollecitudine da noi stessi deplorata quando si tratta di chiedere sacrifizi al paese. Perchè dobbiamo procedere tardi e pigri quando si tratta di emettere provvedimenti del pari urgentissimi, che ridonderebbero a sollievo dei cittadini?

L'onorevole ministro delle finanze ci è venuto testè spiegando la necessità di aggravare ancora, quale che sia il sistema che venga dalla Camera deliberato, la condizione dei poveri contribuenti. Il paese è tuttavia sotto la profonda e dolorosa impressione delle sue dichiarazioni. Oh! perchè il suo collega guardasigilli non dirà oggi una parola che rassicuri tanti padri di famiglia trepidanti, che renda la calma e la gioia a tante case desolate?

Facciamo vedere coi fatti che siamo non meno premurosi nel provvedere al sollievo dei cittadini, di quanto pur troppo abbiamo il doloroso dovere di essere nello aggravarli!

Io non voglio attribuirmi il vanto, che sarebbe ridicolo, di essere riuscito, con queste mie povere parole a far penetrare l'onorevole De Falco dell'importanza e dell'urgenza della questione da me sollevata. Un magistrato suo pari non aveva certamente bisogno dei miei eccitamenti: deve bastargli, e d'avanzo, la sua propria esperienza. È per questo che io sono particolarmente lieto di poter rivolgermi, non tanto al ministro, quanto a chi era testè uno dei più illustri componenti della prima Corte del regno. Confido perciò che le sue risposte saranno di sorta da far persuasi gli interessati che sarà presto provveduto opportunamente agli inconvenienti da me deplorati.

PUCCIONI. Al pari dell'onorevole preopinante, io non pronunzierò un lungo discorso. Ho fatto parte altra volta della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge sulla unificazione legislativa nelle provincie della Venezia e di Mantova, e comprendo la necessità dei provvedimenti che il Ministero ha sottoposti al nostro esame; ma prendo l'occasione che mi offre questo schema di legge per rivolgere una modesta interrogazione all'onorevole signor guardasigilli.

Tra i Codici che veggo estesi dalle proposte ministeriali alle provincie della Venezia e di Mantova vi è pure il Codice penale del 20 novembre 1859. Io debbo dichiarare che a codesta estensione male mi acconcio, e, se verrà ai voti partitamente l'articolo 1 nelle singole disposizioni che egli contiene, a codesta io negherò il mio suffragio, e lo negherò perchè in essa veggo un elemento che mi dà ragione per credere che l'unificazione legislativa in materia penale abbia ad essere ancora ritardata. Io ricordo che fin dal 2 dicembre 1868, quando discutevasi il progetto del Codice penale marittimo, la Commissione parlamentare che ne riferiva proponeva un ordine del giorno, che fu accettato dal Ministero e che fu approvato dalla Camera, col quale si porgeva invito al Governo di presentare nella prossima Sessione il progetto del Codice penale italiano. Codesto invito fu rinnovato nel 1869, quando discutevasi il bilancio del Ministero di grazia e giustizia, e fu accettato, senza che vi fosse necessità di una speciale deliberazione della Camera, dall'onorevole mio amico il deputato De Filippo, che allora reggeva la grazia e giustizia. Codesto invito fu per la terza volta ripetuto al guardasigilli commendatore Pironti, quando si cominciò a discutere, nel giugno del 1869, questo stesso progetto di legge.

Tutti i ministri che si sono succeduti a quel banco hanno fatta esplicita promessa che nella Sessione che sarebbe succeduta a quella che si chiuse nel 1869 codesto desiderato progetto sarebbe venuto in discussione; ma le promesse disgraziatamente non furono troppo osservate.

Dopo la Sessione del 1869 venne quella del 1870, ed il progetto di Codice penale non fu presentato. Siamo già al 1871, un'altra Legislatura è sorta, la Sessione presente è quasi al suo termine e non veggo presentare questo desiderato Codice penale italiano; d'altra parte io scorgo che il guardasigilli chiede che alle provincie della Venezia e di Mantova si estenda il Codice penale sardo del 1859, che è in vigore in quasi tutte le provincie del regno, e che è stato introdotto anche in quella di recente riunita, cioè nella provincia di Roma.

Questo fatto, io non lo dissimulo, mi allarma, perchè, quanto io credo che le diverse legislazioni penali siano un danno, altrettanto ritengo che codesta diversità possa essere di eccitamento al Governo ed al Parlamento per farla cessare e per sostituire a codeste diverse legislazioni una legge unica, che imperi in tutto lo Stato, e quindi temo che il momento bramato vada sempre più allontanandosi, dopo che una di codeste legislazioni penali viene abrogata.

Io non voglio ora, signori, esaminare particolarmente se le provincie venete da questa cessazione della legge penale austriaca, promulgata colla patente del 1853, avranno a dolersi o a vantaggiarsi: mi sia permesso però esprimere il dubbio che nel cambio non guadagneranno; ma questa sarebbe una questione troppo lunga, che fu agitata lungamente e con poco frutto nel Parlamento nel 1860, e che mi porterebbe

fuori del mio tema. Il mio tema, lo ripeto, si stringe in più modesti limiti: io desidero dall'onorevole guardasigilli spiegazioni o assicurazioni le quali possano tener tranquillo il Parlamento ed il paese, che questo progetto di legge penale unica sarà in breve presentato alla nostra deliberazione.

Ognuno sa che una Commissione, nella quale era riunito il fiore dei penalisti d'Italia, compilò codesto progetto.

Ognuno sa come questo progetto fu sottoposto all'esame della magistratura giudiziaria, delle procure generali, e come dopo codesto esame il progetto stesso subisse delle modificazioni.

Intanto la prima Commissione fin dal 1868 aveva compiuto il suo ufficio, e dico che aveva compiuto il suo ufficio perchè coloro i quali facevano parte della Giunta parlamentare che fu incaricata di esaminare il primo progetto di unificazione legislativa, presentato dall'onorevole De Filippo, ebbero cortesemente comunicazione delle copie a stampa di codesto schema di Codice italiano. Dunque perchè si ritarda? Quali sono i motivi che protraggono ancora codesta unificazione legislativa? Quali le ragioni per le quali il guardasigilli non ha potuto nella passata Sessione, e pare non lo possa nella presente, presentare il progetto del Codice penale italiano? Il guardasigilli deve sentire al pari di me, al pari di noi tutti, la necessità di togliere codesta discrepanza di leggi. Codesta discrepanza non giova all'amministrazione della giustizia, non giova allo Stato, non giova ai privati. Codesta discrepanza adunque bisogna al più presto farla cessare. Ed io spero che cesserà se il Governo sarà animato da quello stesso sentimento da cui il Parlamento si è mostrato sempre animato, vale a dire dal pensiero di rendere anco in questa parte una la legislazione italiana.

Io avrei desiderato, e questo mi sia permesso il dirlo per un sentimento di gloria paesana che spero la Camera mi concederà di manifestare, io avrei desiderato che la riforma della legislazione penale si compiesse in questa città, e lo avrei desiderato perchè pareva a me che fosse bello il vedere l'Italia redenta inaugurare quel gran principio che qui fin dal 1786 Pietro Leopoldo sanciva nelle sue leggi, voglio dire il gran principio per il quale si abolisce l'estremo supplizio; mi pareva bello che questo fatto si compiesse in questo stesso luogo, e che, dopo ottanta anni di distanza, codesta riforme, che arditamente era inaugurata da un piccolo Stato, si compiesse dall'Italia, la quale desse così il primo esempio di una grande nazione che entra in codesta via di civiltà e di progresso. Mi sarebbe parso anche più bello perchè io vedeva in questi giorni, o signori, compiersi una solenne cerimonia in una delle più illustri città d'Italia.

In cotesta città si è inaugurato un menumento all'uomo che fu il banditore della crociata contro il carnefice; e le promesse del Governo acquisterebbero maggiore importanza se ad esse tenessero dietro i fatti. E dico studiatamente promesse, perchè come tali suonano le parole di encomio e di incoraggiamento che l'onorevole ministro della pubblica istruzione indirizzò al Comitato per il monumento inaugurato nei giorni scorsi a Milano. Più che colle statue, o signori, onoriamo la memoria del Beccaria scrivendo nelle nostre leggi i suoi aurei precetti, sopprimendo la pena di morte.

Queste, signori, sono le domande che io rivolgo al ministro guardasigilli, e credo che sarò scusato se ho presa quest'occasione per chiedere conto di un fatto legislativo il quale interessa tutta quanta la nazione. (Bene!)

SINEO. Anch'io, al pari dell'onorevole Del Giudice, desidero che si riformi il Codice di procedura civile, non solo in ciò che concerne l'espropriazione, ma in molte altre parti, e questo è un desiderio pure manifestato dalla Camera in Comitato nella precedente Legislatura, che fece buona accoglienza al progetto dell'onorevole Catucci.

Anch'io, al pari dell'onorevole Puccioni, sento una grande ripugnanza nell'estendere ad una parte dell'Italia nostra un Codice penale che contiene ancora la sanzione della pena di morte.

Questa Camera, in una precedente Legislatura, ha dato un voto solenne per la proscrizione della pena di morte.

È questa la prima volta in cui essa si trova probabilmente nella dura necessità di dare la sua sanzione ad un progetto che mantiene l'estremo supplizio.

Anche fuori della questione della pena di morte, il Codice penale austriaco contiene cose nelle quali, mi compiaccio dichiararlo, esso è migliore del Codice italiano. A cagion d'esempio, il Codice austriaco determina specificatamente le circostanze e aggravanti e attenuanti per l'applicazione delle pena. Se disposizioni simili esistessero nel Codice penale italiano, non avremmo questo, che mi sia permesso di chiamare scandalo, che accade talvolta nelle decisioni dei giurati, i quali trovano delle circostanze attenuanti nei delitti più orribili ed inescusabili.

Ma, o signori, allato a disposizioni che erano il portato di studi filosofici accurati, fatti dagli autori di quel Codice, eranvene di quelle che non possono tollerarsi nei tempi nostri, ed è impossibile che il Parlamento sospenda la sua sanzione quando è chiamato a liberarne i nostri fratelli del Veneto.

L'onorevole Mussi vi parlava ieri della necessità di abrogare certi articoli del Codice penale italiano evidentemente contrari alla libertà di coscienza, che pure vogliamo ampia ed intiera.

Ma il Codice austriaco va ben più in là. Pensate che un Veneto potrebbe oggi aucora essere condannato a

dieci anni di carcere, solo perchè siasi fatto ad insegnare pubblicamente opinioni contrarie a quelle della Chiesa cristiana.

Questa ed altre disposizioni, che per brevità ommetto, devono urgentemente essere abrogate, e con dolore abbiamo veduto che si tollerassero per così lungo tempo.

Ora, nell'impossibilità di determinare in questo momento quali sarebbero le modificazioni che dovremo introdurre nei nostri Codici per estenderli alla Venezia, per impedire che in certi casi non si deteriorasse la condizione di quei nostri concittadini, sento anche io il bisegno, come lo ha sentito il Governo e lo hanno sentito la Commissione ed il Senato, di adottare in genere l'introduzione nel Veneto delle leggi italiane con tutto ciò che hanno di buono e di men buono. Solo io credo che, nel passare alla votazione dei singoli articoli, potrebbe il Ministero, potrebbe la Commissione adottare alcune modificazioni fra le più spiccie, la cui giustizia sia incontrastabile e che non diano luogo a discussioni.

In questo senso io credo che potremo procedere, e mi riservo di proporre due emendamenti all'articolo 3, come altri si riservò di proporne all'articolo 8.

Non possiamo far altro in questo momento, per quanto ci ripugni rendere durevoli grandi vizi, molti vizi della nostra procedura civile; giacchè, senza dubbio, il Codice di procedura civile è il peggiore dei Codici che abbiamo. È peggiore di ciascuno dei Codici che erano in vigore prima nelle varie provincie d'Italia.

Ma abbiano pazienza i nostri colleghi veneti, accettino per ora anche questo cattivo Codice. Ci adopreremo assieme a perfezionare in ogni parte la legislazione, e la perfezioneremo a profitto comune.

VARÈ, relatore. Devo candidamente dire, più come veneto, che come relatore della Commissione, che della pazienza in questa materia ne ho poca; perchè ne abbiamo avuta, noi Veneti, per tanti anni della pazienza, che proprio sembra arrivato il momento di dire che è ora di finirla!

Noi sappiamo benissimo che la legislazione, della quale invochiamo la introduzione nelle nostre provincie, ha delle mende, e ne desideriamo la correzione; ma sappiamo, e credo che tutta la Camera sappia. come queste riforme procedano, per indole loro, per necessità del sistema parlamentare, con molta lentezza; e, se si avesse ad aspettare, con tutte le preoccupazioni politiche e finanziarie che abbiamo, che un Codice di procedura civile si venisse a fare, in sostituzione di quello del 1865, noi forse dovremmo aspettare altri 10 o 15 anni. Non conviene farsi illusioni; bisogna chiamare le cose coi loro nomi; non meno di quindici anni ci vorranno, perchè, dopo il Codice penale, che sta elaborandosi, dopo il Codice di commercio, che sta elaborandosi, dopo il Codice della marina mercantile, per cui si sono nominate delle Commissioni, si possa venire alla Camera, con efficacia (cioè con speranza di votarlo), a discutere un altro Codice di procedura civile di 800 articoli almeno, i quali abbisogneranno di una lunga Sessione pacata e sgombra di preoccupazioni.

In questo stato di cose, noi non dobbiamo lasciare i Veneti sotto un Codice di procedura civile, il quale non dà garanzie alla giustizia, perchè non vuole la oralità, perchè esclude la pubblicità, perchè dà un giudice solo a decidere certe cause di chi vive in una parte della provincia, e dà poi tre o cinque giudici che procedono collegialmente a chi vive in un'altra parte della provincia, trattando così in modo diverso i cittadini veneti che non si sentono e non sono ancora eguali davanti alla legge.

Quando si viene poi a parlare del Codice penale, mi permetta l'egregio oratore che ha toccato una questione simpatica, simpaticissima, quella dell'urgenza che abbiamo di vedere sciolto il problema dell'abolizione della pena di morte, mi permetta, dico, che quando parliamo del Codice penale austriaco, noi Veneti diciamo che abbiamo desiderio di liberarcene. Non nego quello che ha detto il mio onorevole amico il deputato Sineo, che veramente il Codice penale sustriaco del 1852 abbia delle parti scritte, notate bene signori, non fatte, scritte con molta esattezza, con quell'esattezza di cui ciò che viene dalla parte tedesca molte volte offre gli esempi; ma quel Codice ha una scala penale intollerabile, quel Codice ribocca di pregiudizi i quali provano chiaramente che non è se non se una raffazzonatura di quello del 1803. È vero che abbondano le definizioni; ma mi permetta l'onorevole Sineo di ricordare a un giureconsulto della sua valentia che è antica la massima : omnis definitio in jure periculosa, e quelle definizioni appunto delle quali egli faceva l'elogio sono state adoperate dai giudici austriaci nei giudizi politici con grave danno di molti dei nostri concittadini. Noi abbiamo bisogno di liberarci da quel Codice il quale tratta con una certa relativa mitezza alcuni delitti i quali non hanno riferimento colla politica, ma che tratta aspramente quei delitti che possono o da vicino o da lontano avere riferimento, non solo colla politica, ma con certe cose per le quali la legge austriaca ha sempre esercitato una gran protezione. Ricordiamoci che, secondo il Codice austriaco, la bestemmia può essere punita con due anni di carcere.

PUCCIONI. Anche in Toscana.

VARÈ, relatore. Questa non è una buona ragione per cui noi non dobbiamo desiderare di liberarci da un simile Codice. D'altronde, signori, abbiamo un'altra osservazione gravissima a fare. Quando si volesse conservare il Codice penale austriaco a lato al Codice di procedura penale, vi occorrerebbero moltissime modificazioni, perchè col sistema di definizione, col sistema della misura graduale delle varie circostanze attenuanti

e delle circostanze aggravanti soprattutto, il Codice penale austriaco sarebbe incompatibile col sistema dei giurati. Il Codice di procedura austriaco è quell'orribile Codice che non ammette vera ed efficace difesa, che ammette in appello minori garanzie di quante se ne abbiano nel giudizio inferiore. Il Codice di procedura penale austriaco certamente non troverebbe uno che lo difendesse.

Ebbene quando si volesse introdurre nel Veneto l'oralità, la pubblicità, ed il sistema dei giurati che abbiamo nel resto d'Italia, non si potrebbe mantenere il Codice penale, perchè suppone un'altra procedura. Bisognerebbe dunque modificarlo tanto che il lavoro equivarrebbe al fare un Codice nuovo. Ora vi abbiamo presentato una legge d'urgenza, mentre sappiamo che le modificazioni al Codice penale non si potrebbero fare in questa Sessione. I Veneti desiderano di essere uguali ai loro fratelli anche in ciò, e che uno che commette un delitto a Ferrara non sia trattato diversamente da quello che l'abbia commesso a Rovigo, e che dall'una all'altra sponda del Mincio non ci siano differenze.

Noi domandiamo il Codice che vige nelle altre parti contermini d'Italia. Del Codice penale, che è adesso in istato di elaborazione, darà naturalmente maggiore conoscenza, che non la posso dar io, l'onorevole guardasigilli. Ma è noto che due Commissioni sono state nominate, che fecero il loro elaborato, che l'ultimo elaborato che venne pubblicato non è di sua natura definitivo. Per abili che fossero coloro i quali fino adesso hanno contribuito alla compilazione di quel Codice, siccome appartengono tutti o quasi tutti al pubblico Ministero, è naturale che, prima di presentarlo alla Camera, il Governo voglia attingere anche ad altre sorgenti di luce.

Noi sappiamo (salve le maggiori spiegazioni del guardasigilli) che questo Codice non può essere presentato nè oggi nè domani, che non lo sarà forse in tutta questa Sessione, come ha già fatto presentire l'onorevole preopinante.

Non abbiamo dunque pronta una speranza di riforma, e noi la desidereremmo; ma, non avendola, ci rassegniamo al buono in attesa del meglio, e domandiamo di essere liberati da tutti questi rimasugli della dominazione austriaca.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno presentato dall'onorevole Puccioni è il seguente:

« La Camera, rinnovando l'invito già fatto al Governo del Re, confida che nella prossima Sessione sarà presentato il progetto di Codice penale italiano, e passa alla discussione degli articoli. »

L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Due maniere di opposizioni sono state fatte all'adozione di

questo progetto di legge, le quali si sono in realtà risolte in due maniere d'interrogazioni al ministro di grazia e giustizia.

Permetterà la Camera che io rispouda brevemente all'una e all'altra.

L'onorevole Del Giudice ha impugnato il progetto di legge per l'applicazione alla Venezia del Codice di procedura civile...

DEL GIUDICE. G. No, no; domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... o almeno avrebbe desiderato che questo Codice prima di estendersi alla Venezia fosse modificate nelle parti che, secondo lui, erano più difettive; ed hainvitato il Governo a procedere sollecitamente a una modificazione del Codice stesso, specialmente nella parte che riguarda la espropriazione forzata: tale almeno mi parve il concetto espresso dall'onorevole Del Giudice Giacomo.

L'onorevole Puccioni a sua volta avrebbe desiderato che non si fosse esteso alla Venezia il Codice penale del 1859, credendo di vedere in questo fatto una specie di minaccia di ritardo alla unificazione generale della legislazione penale del regno; ed avrebbe sollecitato il Governo a presentare al Parlamento un progetto di Codice penale per tutta Italia.

A queste obbiezioni io oppongo prima di tutto un argomento generale; e dirò pei degli argomenti speciali coi quali possono essere combattute.

L'attuale legge, o signori, è una legge di necessità. È impossibile che la Venezia perduri più langamente senza essere sottoposta alla legislazione vigente nel resto del regno d'Italia: è impossibile che non siano estese alla Venezia leggi di procedura che sono fondate sul sistema di pubblicità, dove non ve ne ha punto nella materia civile, e vi ha limitata negli affari penali: è impossibile che la Venezia continui ancora ad essere regoleta dal Codice penale austriaco e dalla procedura penale austriaca.

Ora, ritenuta la necessità di far rientrare sollecitamente le provincie venete sotto la protezione delle leggi vigenti in tutta l'Italia, ne viene di conseguenza che se fra queste vi fossero in alcuna parte disposizioni che avessero bisogno di qualche modificazione, non è questo il momento nè l'occasione propizia per intraprendere un'opera di cui si potrebbero ora difficilmente segnare i confini.

Fatta questa osservazione generale, quanto alle osservazioni al Codice di procedura civile, io non dirò, signori, che i Codici pubblicati nel 1865 siano l'ultima espressione della scienza, e siano perfettissimi in tutte le loro parti. Il Governo, tutte le volte che ha incontrato qualche difficoltà, od ha riconosciuto l'opportunità di qualche innovazione, è stato egli stesso il primo a proporne lo studio e le modificazioni. E ne avete avuto un esempio pel Codice di commercio; una Com-

missione è stata creata per studiare e proporre tutte quelle modificazioni che lo possano rendere più conforme alle presenti necessità del commercio.

Veglio ammettere che nel Codice di procedura civile vi è forse alcuna parte che può essere suscettiva di qualche emendamento o modificazione; ma non posso convenire coll'onorevole Del Giudice nè coll'onorevole Sineo, che asseriscono essere questo Codice ripieno di quelle mende e di quei difetti che essi hanno indicati, comunque in termini vaghi e senza specificazione particolare. L'esperienza che si sta facendo di queto Codice, non ha per verità elevato tali clamori e difficoltà da rendere immediatamente necessaria una revisione. Ora, è cosa grave e seria il metter mano alla revisione di un Codice. Sono appena cinque anni dacchè il Codice di procedura civile è stato attuato. L'esperienza finora non ha potuto dimostrare quali siano i difetti ai quali è necessario provvedere. Appena questa esperienza siasi fatta, il Governo non mancherà di chiamare il Parlamento a deliberare sulle riforme che risulteranno necessarie.

Quanto poi all'espropriazione forzata, sulla quale particolarmente richiamava l'attenzione del Governo l'onorevole Del Giudice, egli sa che trovansi di fronte due sistemi diversi intorno a questa materia: uno era quello seguito dalla legge napoletana del 1828 che dava luogo all'aggiudicazione necessaria, per mancanza di oblatori, a beneficio del creditore; l'altro, prevalso nella nuova legge, che non obbliga il creditore a ricevere la cosa invece del prezzo, ma quando non vi siano oblatori, ammette di necessità la rinnovazione dell'asta al ribasso fino a tanto che la cosa espropriata non trovi un compratore.

Tutti conoscono a quante dubbiezze a quante difficoltà, e a quanti reclami diede luogo nel Napoletano il primo di questi due sistemi; ora reclami, dubbiezze e difficoltà immense si mettono innanzi contro il secondo: ma l'esperienza non è ancora fatta; ne è giunto ancora, secondo me, il momento in cui il Parlamento e il Governo possano prendere il partito di sostituire al nuovo sistema l'antico; e se si volesse fare, sarebbe, secondo me, opera assai affrettata e assai pericolosa.

In quanto alla interrogazione fattami dall'onorevole Puccioni intorno al Codice penale, nessuno più di me divide le sue aspirazioni e i suoi desiderii perchè una legislazione penale uniforme sia data a tutta l'Italia. Egli deve convenire che tutti coloro che sono passati successivamente pel Ministero di grazia e giustizia, tutti hanno consacrato l'opera loro e i loro studi per compire questo importante lavoro.

Io stesso, mi permetta la Camera di ricordarlo, nel 1866, mentre avevo l'onore di sedere nel Consiglio delfa Corona come guardasigilli, formai la prima Commissione per preparare il progetto di Codice penale. Questa Commissione formulò, per mezzo di una Sotto-Commissione, un primo progetto, che fu riveduto

e migliorato in moltissime parti dalla Commissione intera.

Il progetto così compilato fu sottoposto all'esame della magistratura; e quando le diverse Corti ebbero fatte le loro osservazioni, il ministro che si trovava allora al potere incaricò una più ristretta Commissione di tener conto delle osservazioni stesse; e così si ebbe un terzo progetto pubblicato nello scorso anno.

Ma a ciò non si fermarono i miei predecessori, giacchè, volendo far concorrere a quest'opera gli studiosi del diritto penale, provvidero perchè venissero pubblicati tutti i progetti e i verbali delle discussioni che precedettero la formazione dei diversi progetti medesimi, onde raccogliere intorno ad essi il parere dei dotti ed il giudizio della pubblica opinione.

Vede dunque l'onorevole Puccioni che non vi è stato Ministero il quale abbia trascurato di occuparsi di questo grave problema, di compilare per l'Italia un Codice penale che corrisponda alle presenti condizioni della nostra civiltà.

Però l'onorevole Puccioni sa che è cosa assai difficile la compilazione di un Codice penale. Nel Belgio ha durato 20 e più anni; ma io spero che ciò non avverrà per noi, perchè abbiamo lavori già preparati, e perchè l'Italia aveva già dei Codici che possono servire di elemento alla compilazione di un Codice definitivo.

Ad ogni modo posso assicurare l'onorevole Puccioni che è intenzione del Governo di affrettare il più possibile il compimento di quest'opera; e che sarà nostra cura, sarà nostro impegno di compierla nel più breve periodo di tempo che sarà possibile appena dopo l'aggiornamento del Parlamento, per poterlo presentare all'apertura della nuova Sessione.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Giudice Giacomo ha domandato la parola per un fatto personale. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE GIACOMO. Io mi atterrò strettamente al fatto personale, senza entrare nel merito della risposta datami dall'onorevole guardasigilli.

Io sono dolente di essere stato assolutamente franteso dali'onorevole relatore della Commissione e dall'onorevole guardasigilli. A me pareva di aver parlato abbastanza chiaramente. Io non ho punto intese di oppormi all'accettazione del presente progetto di legge, anzi ho esplicitamente dichiarato che era persuaso della necessità che la legislazione dello Stato fosse uniforme in tutte le sue provincie. Io soltanto ho preso occasione dalla discussione di questo progetto di legge per richiamare l'attenzione del Ministero sul Codice di procedura civile, sul quale mi pare che il parere dei giureconsulti sia conforme a quello delle popolazioni nel deplorarlo, nel trovarlo almeno pieno di inconvenienti, che hanno necessità di venire eliminati.

Io non ho inteso dunque far altro che pregare il Ministero di studiare questa questione, come studia le altre, con ponderazione sì, ma con quella sollecitudine che l'urgenza della cosa mi par che richiegga.

PRESIDENTE. L'onorevole Merizzi ha facoltà di par-

MERIZZI. Appartenente a provincie nelle quali vigeva lo stesso regolamento di procedura, che ora si tratta di abolire nel Veneto, darò il mio voto per questo progetto di unificazione; ma non posso tralasciare di unirmi all'opinione di coloro i quali domandano in via d'urgenza che si ponga mano agli studi di preparazione di un nuovo Codice di procedura.

Per me ha fatto sorpresa il sentire l'onorevole ministro di grazia e giustizia, dichiarare che il Codice di procedura ora vigente, presenta poche parti che abbisognino di riforma. È generale opinione in Lombardia che i difetti dell'attuale Codice di procedura sono tali e tanti che assolutamente, non per colpa dei magistrati ma per difetto e fiscalità delle leggi, si riscontri un vero diniego di giustizia nella maggior parte dei casi che dovrebbero essere sottoposti al giudizio dei tribunali. Questi difetti poi sono tanto più rimarchevoli e di tanto maggior danno nelle cause di non grande entità, quali appunto occupano la maggior parte dei giudizi.

L'amministrazione della giustizia, si dice da noi, è fatta per i ricchi, non per la generalità degli abitanti. E questo vizio si trova specialmente nella parte a cui ha alluso l'onorevole ministro della giustizia, nella parte che riguarda i rapporti fra i creditori ed i debitori. Le spese di espropriazione sono assorbenti il credito, e le formalità che sono da osservarsi sono tante, sì difficili, sì intricate, sì facilmente soggette a titolo di annullamento, che il credito fondiario è da noi pressochè distrutto non per altro che per questi vizi essenziali della legislazione. Da noi il debitore che offre ipoteca idonea non trova più denari che all'interesse dell'etto e nove per cento; presso i nostri vicini della Svizzera, per esempio, dove esistono leggi ottime in fatto di espropriazione a pochi miglia di distanza dai nostri confini, il debitore trova denari al quattro per cento.

Io non mi dilungo perchè non è qui il caso di entrare in dettagli, solo soggiungo che darò il mio voto per la proposta la quale provochi il Governo alla pronta preparazione di un miglior Codice di procedura civile.

PUCCIONI. Io sento il dovere di ringraziare il ministro guardasigilli per la risposta che mi ha data, e nutro fiducia che la promessa che egli ha rinnovata sarà mantenuta scrupolosamente. E tanto più mi sento disposto ad avere tale fiducia, perchè il guardasigilli a buon diritto ha rammentato come la Commissione che compilò il progetto del Codice penale italiano, fu da lui stesso nominata. Io credo che egli vorra com-

piere l'opera sua e presentare al Parlamento codesto progetto. Del resto l'onorevole guardasigilli mi abbia per iscusato se io ho manifestato dei desiderii che possono sembrargli impazienti.

Militando nella schiera degli abolizionisti io affretto il giorno in cui l'abolizione dell'estremo supplizio sia un fatto legislativo compiuto. (Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. Accetta il signor ministro l'ordine del giorno del deputato Puccioni?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, sì!
PRESIDENTE. Lo rileggo per porlo ai voti:

« La Camera, rinnovando l'invito già fatto al Governo del Re, confida che nella prossima Sessione sarà presentato il progetto di Codice penale italiano, e passa alla discussione degli articoli. »

(La Camera approva.)

TOCCI. Domando la parola per una semplicissima raccomandazione al guardasigilli.

PRESIDENTE. La Camera ha deliberato di passare alla discussione degli articoli; parli per una raccomandazione.

TOCCI. Coerentemente alle cose esposte dall'onorevole Del Giudice e dall'onorevole Puccioni per le riforme da introdurre nel Codice di procedura civile, osservo che mi viene presentata una petizione da cittadini del mio collegio di Rossano, con cui chiedono che si provveda intorno all'esecuzione delle sentenze dei giudici conciliatori, la quale adesso per i nuovi ordinamenti di procedura è stata deferita agli uscieri delle preture, togliendosi ai servienti comunali, uscieri della conciliazione.

Siccome questo produce dei gravissimi inconvenienti sul minuto commercio e sulla buona fede, e fa che il popolo sia spesso privato del beneficio del piccolo credito, così domanderei all'onorevole ministro guardasigilli, prima che si attuassero le riforme così della legge di espropriazione come di altre parti della procedura civile in generale, se sia, dico, nell'intendimento suo di provvedere su questo piccolo inconveniente, il quale produce delle gravi conseguenze per iscredito del popolo minuto.

Questa è la semplice interrogazione che desiderava rivolgere all'onorevole ministro guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Rispondo due parole all'interrogazione fattami in rapporto all'esecuzione delle sentenze dei giudici conciliatori. A questo proposito dirò che un progetto di legge relativo a questo argomento fu già presentato al Senato di iniziativa del Senato stesso, e venne discusso senza che finora siasi presa una definitiva deliberazione. Trattandosi di questione pendente davanti all'altro ramo del Parlamento, pregherei la Camera a non volersene ora occupare.

TOCCI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 1:

« Sono estesi alle provincie della Venezia e di Man-

tova, aggregate al regno d'Italia colla legge del 18 luglio 1867, nº 3841:

- « I. Il Codice civile e le disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale che lo precedono, approvati con regio decrete del 25 giugno 1865, n° 2358.
- « II. Il Codice di procedura civile, approvato col regio decreto del 25 giugno 1865, nº 2366, ed il regio decreto 6 dicembre 1865, nº 2611.
- « III. Il Codice di commercio, approvato col regio decreto del 25 giugno 1865, n° 2364, ed i regi decreti 23 dicembre 1865, n° 2712, 2671 e 2672, e 30 dicembre 1865, n° 2727, eccettuate le disposizioni relative alla materia regolata dalla legge generale di cambio, promulgata in quelle provincie colla sovrana patente del 25 genuaio 1850, che ivi continua ad avere vigore, insieme colle seguenti ordinanze pubblicate dal Ministero della giustizia:
- « Ordinanza del 6 ottobre 1853, nº 199, relativa agli articoli 7 e 82 di detta legge generale di cambio;
- « Ordinanza 2 novembre 1858, nº 197, relativa al nº 4 dell'articolo 4 e agli articoli 7, 18, 30 e 99 di detta legge;
- « Altra ordinanza del 2 novembre 1858, nº 198, relativa all'articolo 29 della legge medesima.
- « IV. Il Codice per la marina mercantile, approvato col regio decreto del 25 giugno 1865, nº 2360.
- « V. Il Codice penale, approvato con regio decreto 20 novembre 1859, n° 3783, ed i regi decreti del 26 novembre 1865, n° 2599, e del 30 dicembre 1865, numero 2720.
- « VI. Il Codice di procedura penale, approvato col regio decreto del 26 novembre 1865, n° 2598; il regio decreto 28 gennaio 1866, n° 2782, e la legge 28 giugno 1866, n° 3008.
- « VII. La legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, nº 2626.
- « VIII. Il regio decreto 6 gennaio 1866, n° 2755, con cui è stabilita la cauzione da prestarsi dagli uscieri giudiziari.
- « IX. Il regio decreto 15 novembre 1865, nº 2602, per l'ordinamento dello state civile.
- «X. Il regio decreto 26 aprile 1866, nº 2854, che prescrive l'intervento del segretario comunale nei casi ivi indicali.
- « XI. Il regio decreto 30 dicembre 1865, nº 2721, conceruente l'applicazione delle pene stabilite dall'articolo 404 del Codice civile.
- « XII. Il regio decreto 6 dicembre 1865, nº 2627, col quale è regolato il gratuito patrocinio dei poveri.
- « XIII. La legge sulla espropriazione per causa di utilità pubblica 25 giugno 1865, nº 2359.
- « XIV. La legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, nº 2248.
- « XV. La legge sui conflitti di giurisdizione 21 dicembro 1862, nº 1014

- « XVI. Le tariffe giudiziarie, approvate coi decreti reali del 23 dicembre 1865, nº 2700 e 2701.
- « XVII. La legge 26 gennaio 1865, nº 3136, sul riparto delle pene pecuniarie ed altri proventi in materia penale.
- « XVIII. Le leggi e i decreti relativi alle tasse sugli affari, cioè:
- « Tasse di registro. Decreto legislativo 14 luglio 1866, nº 3121; e decreto reale 18 agosto 1866, nº 3186.
- « Tasse di bollo. Decreto legislativo 14 luglio 1866, nº 3122; e decreto reale 18 agosto 1866, nº 3187.
- « Tasse sulle società industriali e commerciali e sulle assicurazioni. Legge 21 aprile 1862, nº 588.
- « Tasse ipotecarie, e disposizioni sugli uffizi delle ipoteche. Legge 6 maggio 1862, nº 593.
- « Legge 11 maggio 1865, nº 2276, per i soli articoli 10 e 11.
 - « Legge 28 dicembre 1867, nº 4137.
- « Disposizioni modificative Legge 19 luglio 1868, nº 4480.
- « Legge 11 agosto 1870, n° 5784, allegato *M.* » Coloro che approvano quest'articolo sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re avrà facoltà di fare con decreto reale le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione dei Codici e delle leggi soprindicate. »

PUCCIONI. Ho bisogno di un altro schiarimento dalla cortesia dell'onorevole guardasigilli. La legge sull'ordinamento giudiziario contiene una disposizione relativa ai giudizi che si agitano dinanzi alla Corte di cassazione a sezioni riunite. Essa stabilisce che in questi giudizi debba intervenire un numero di quattordici consiglieri. Per altro, per un'eccezione è stabilito che anche con undici consiglieri possa la Cassazione sedere a sezioni riunite. Questa disposizione indubbiamente fu fatta per la Corte di cassazione di Firenze, la quale aveva un ristrettissimo personale.

Ora che le attribuzioni di questa Corte vengono estese, crede il signor ministro che non sarebbe conveniente, approfittandosi della facoltà che gli viene concessa coll'articolo 2 di questo progetto di legge, di togliere questa eccezione alla regola generale, e di parificare i giudizi a sezioni unite della Corte di cassazione di Firenze con quella delle altre Corti per il numero dei giudici che devono prendervi parte? Non riconosce egli la giustizia di questo provvedimento, il quale sarebbe un omaggio al principio di eguaglianza? Desidererei su questo uno schiarimento dall'onorevole guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io comprendo l'utilità del provvedimento di cui parla l'onorevole Puccioni; ma credo che non possa e non debba discutersene in questo momento: una legge sull'ordinamento della Cassazione trovasi in discussione davanti al Se-

nato, nella quale è provveduto ancora al mode di ordinamento della Corte di cassazione che esiste ora a Firenze, ed ai nuovi giudizi che verranno ad esserle deferiti sia dalla Venezia, sia da Roma.

Perciò io prego l'onorevole Puccioni a riservare alla discussione di quella legge le osservazioni che egli ha esposte.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

- « Art. 3. Nelle provincie venete vi sarà una sola Corte d'appello sedente in Venezia.
- « La Corte d'appello di Brescia estenderà la sua giurisdizione su tutta la provincia di Mantova.
- « Le provincie soggette alla Corte d'appello di Venezia dipenderanno dalla Corte di cassazione di Firenze. »

L'onorevole Sineo ha la parola.

SINEO. Io ho domandato la parola, non per proporre modificazioni all'articolo 3, ma per vedere se la Camera non credesse di introdurre un articolo intermedio tra il secondo ed il terzo. Anzi il mio intendimento era di properre due articoli intermedi, cioè un terzo ed un quarto, ed il terzo sarebbe divenuto quinto; ma le osservazioni fatte dall'onorevole Puecioni e la risposta data dall'onorevole guardasigilli, con cui ci promette di rimediare ad una anomalia che esiste nel nostro ordinamento giudiziario (anomalia che mi sarebbe rincresciuto di volgere a danno dei nostri fratelli veneti), fanno sì che io prescinda dalla seconda aggiunta, limitandomi ad accettare in questa parte le dichiarazioni del ministro, e quindi non dirò che poche parole sulla prima aggiunta.

Ho ricordato poco fa quanto poco conveniente sia il risultato di certi giudizi penali in cui vediamo, in delitti orribili che commovono la pubblica opinione, i giurati impietosirsi fuori di proposito ed immaginare circostanze attenuanti. Questo non accadrebbe se il nostro Codice, come il Codice austriaco, specificasse le circostanze attenuanti che debbono influire nell'applicazione delle pene.

È assurdo che i giurati facciano un ufficio che non è il loro; esercitino in qualche modo il diritto di grazia, affermando l'esistenza di circostanze attenuanti quando veramente non ve ne sono. Io non vi proporrò di formolare articoli così specificati e così studiati come quelli che si trovano nel Codice austriaco su questo argomento. Mi pare che si potesse supplire con poche parole, obbligando cioè coloro che vogliono trovare una circostanza attenuante a indicare quale essa sia.

Formulerei, cioè, l'articolo 3 in questo senso: « Le circostanze attenuanti non possono tenersi in conto nei giudizi penali se non seno specificatamente espresse. » Ecco ciò che, a mio parere, rimedierebbe allo sconcio a cui io additava. Se l'onorevole guarda-

sigilli credesse che si potesse adottare la mia proposta, io insisterei.

Capisco benissimo l'impazienza dell'onorevole mio amico il relatore. Questa impazienza è naturale, e sono impaziente anch'io di tegliere ai Veneti certi articoli di legge i quali devono essere loro insopportabili in confronto della libertà di cui si gode nel resto dello Stato.

Insisterei tuttavia specialmente perchè l'articolo che propongo mi sembra di una utilità e di una giustizia così evidente da non dar luogo a contrasto, e quindi, se la Camera l'adottasse, credo non potrebbe trovare opposizione in Senato, ed in pochi giorni avremmo la legge in grado di essere sancita dall'autorità regia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non accetto nè respingo in principio la proposta dell'onorevole Sineo; e dico che non l'accetto e non la respingo, perchè questa che egli ha accennato, forma una delle più gravi questioni che si incontreranno nella formazione del Codice penale tanto sollecitata dall'onorevole Puccioni. Coloro che si occupano di questi studi conoscono ché una delle più grandi difficoltà, dei più gravi dubbi nella scienza del giure penale è quella di vedere se ci debbano essere circostanze attenuanti; se queste circostanze attenuanti debbano essere stabilite dalla legge a priori, ovvero possano nasceré a posteriori dal fatto; se l'estimazione loro debba essere lasciata al giudice di fatto, ovvero al giudice del diritto. E dunque questa così grave e difficile questione che deve essere lasciata intatta per l'epoca in cui verrà discusso il progetto di Codice penale.

Non l'accetterei poi nell'occasione attuale, anche per un'altra ragione molto ovvia. Noi facciamo qui una legge speciale per la Venezia, che deve mettere quella provincia sotto l'impero della legge comune. Ora, se vi introducessimo una disposizione particolare riguardante la facoltà del giurì di dichiarare l'esistenza di circostanze attenuanti, come potremmo stabilire ciò per la Venezia senza estenderlo a tutto il resto del regno d'Italia?

E come potremmo estenderlo a tutto il regno d'Italia quando si tratta di una legge particolare per la Venezia? Quest'eccezione adunque toglierebbe il primo e più interessante pregio di questa legge che è quello di rendere uniforme la legislazione per tutta l'Italia. Prego quindi l'onorevole Sineo di voler ritirare la sua preposta, affinchè non venga pregiudicata per l'avvenire.

PRESIDENTE. Onorevole Sinec, ha facoltà di parlare. SINEO. Aderisco alla richiesta del signor guardasigilli ritirando per ora il mio emendamento. Ma non intendo che esso rimanga in sospeso sino alla promulgazione del nuovo Codice penale.

Non credo che, quando si tratta di migliorare la le-

gislazione, sia necessario di aspettare un'epoca di codificazione. È multo difficile nel sistema parlamentare il far di getto un nuovo Codice. È ben più facile migliorare il Codice esistente con progressive mutazioni da introdursi per iniziativa parlamentare. Forse è un mezzo non abbastanza adoperato; forse non ci ricordiamo abbastanza che abbiamo il diritto d'iniziativa al pari del Governo. Credo che dobbiamo approfittarne senza aspettare il momento di una radicale riforma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VARÈ, relatere. Non occorre, l'onorevole Sineo avendo ritirato la sua proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

- « Art. 4. Il Governo del Re è incaricato di fare con decreto reale, prima dell'attuazione della presente legge, una nuova circoscrizione giudiziaria dei tribunali e delle preture delle dette provincie, sentiti i Consigli provinciali.
- « I Consigli provinciali saranno convocati per questo eggetto entre quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, e dovranno, entre egual termine dalla convocazione, trasmettere al ministro della giustizia le loro deliberazioni. »

VARÈ, relatore. Io credo che sarebbe utile riunire all'articolo 4 l'articolo 5, che logicamente non è che il complemento di quello e di fare su questi due articoli una discussione ed una votazione sola.

L'articolo 4 dice che il Governo farà la circoscrizione, ma che, prima di farla, sentirà i Consigli provinciali. L'articolo 5 determina i criteri che debbono determinare la circoscrizione.

Quindi, se si votasse l'articolo 4 senza l'articolo 5, potrebbe nascere opposizione per parte di alcuno che non avesse badato all'articolo 5.

PRESIDENTE. Il deputato Soria ha faceltà di parlare. SORIA. Non ho certo chiesto di parlare per fare un discorso, ma per rivolgere all'onorevole guardasigilli una raccomandazione, e la faccio.

L'articolo 4 che si propone, distinto o congiunto all'articolo 5, come l'onorevole relatore propone, suona la medesima cosa.

Ma certamente, se l'articolo 4 dà al Governo del Re facoltà di determinare una nuova circoscrizione giudiziaria nel Veneto, ciò importa di doversi usare di questa facoltà con tutta quella circospezione che un antecedente della Camera impone.

Se male io non ricordo, nella passata Sessione si cominciò per discutere un progetto, il quale avrebbe portata una diminuzione di tutti i tribunali che oggi reggono la giustizia in Italia. E che di ciò vi fosse bisogno, o signori, certe nen vi è alcuno in questa Cache non lo vegga, e che non se ne dia ragione.

Se oggi, colla nuova circoscrizione che si farà nel Veneto, si potesse stabilire un precedente da pregiudicare quella questione, certamente si farebbe qualche cosa che, lungi dal semplificarla, invilupperebbe il problema in maggiori difficoltà, e ritarderebbe di molto quella determinata quantità di tribunali che solo il paese ha diritto a vedere conservati.

Quindi ie rivolgo all'onorevole ministro guardasigilli una raccomandazione, ed è questa, che, facendo egli uso della faceltà datagli, perchè con decreto reale codesta circoscrizione si determini secondo i criteri che l'articolo 5 ha determinato, in nulla si pregiudichi la questione che riguarda tutti i tribunali del regno, e che ciò si faccia non portando alcun danno alla finanza dello Stato.

E trovo ragione a giustificare quello che io dico. mutuando le medesime parole di un illustre patriota, qual è il senatore Tecchio, il quale, essendo veneto, non può essere sospettato di giudizio inesatto. Egli, nella sua relazione fatta innanzi al Senato, diceva: « Anche la Commissione è persuasa che in altre parti del regno i tribunali civili e correzionali siano soverchi di numero. Anche la Commissione desidera che nel Veneto e nel Mantovano, per la nuova circoscrizione delle preture e dei tribunali, il Ministero non faccia spreco della pecunia pubblica. Ma questo sopra ogni cosa le preme, che nella detta circoscrizione il Governo adoperi cautamente, studiosamente, coi rispetti e le proporzioni che debbono condurre alla buona e pronta amministrazione della giustizia civile e penale. »

E colgo quest'occasione per rivolgere all'onorevole ministro di grazia e giustizia la preghiera perchè pigli in esame il progetto presentato dal suo antecessore, l'onorevole De Filippo, e relativo alla novella circoscrizione di tutti i collegi giudiziari del regno, nel senso di riproporre quelle stesse e novelle circoscrizioni che uno studio migliore del progetto potrà suggerire, per determinare quali debbano essere i tribunali che il regno debba avere, tenendo conto delle peculiari condizioni di viabilità, di popolazione e di affari.

Io intendo, o signori, che vi sia un tribunale dove vi è una dote sufficiente di cause; capisco anch'io che per servire ai rapporti sociali vi sia un tribunale a comoda portata di ogni cittadino, perchè ognuno abbia campo di sperimentare le proprie ragioni. Ma che vi siano tribunali dove non vi ha nulla a fare, dove non vi ha che uno spreco di pecunia pubblica, mi pare qualche cosa che non può essere certo consentita, anzi che dev'essere corretta, perchè non ci si appunti la taccia di studiar poco i veri nostri bisogni.

Infine, prego l'onorevole guardasigilli perché ripigli e continui la pubblicazione dell'Annuario giudiziario, interrotta dal 1864, e dal quale il paese può benissimo apprendere quante cause si trattino, quali le civili, quali le penali, e presso i tribunali, e presso le Corti del regno; e col quale mezzo si ha prontamente una statistica esatta per giudicare dei fatti e delle persone.

E spero bene che l'onorevole guardasigilli provvederà per ogni parte alla mia raccomandazione nel modo come il paese da lui si attende.

SINEO. Io non vorrei che l'onorevole guardasigilli seguitasse troppo estesamente l'impulso dell'onorevole deputato Soria.

Non è vero (mi si permetta questa espressione, è cosa di apprezzamento), non è vero che si possa nel determinare la giurisdizione dei tribunali, avere soltanto riguardo al numero delle cause che si spediscono.

Signori, in Italia, le comunicazioni in molti luoghi sono difficili e le distanze sono talora grandissime. Vorreste voi che un povero litigante avesse a fare un lunghissimo cammino, che dovesse attraversare vaste e deserte contrade per arrivare al tempio della giustizia?

Per esempio, signori, pensate alla Sardegna, ove le popolazioni sono sparse sopra una superficie che è in una proporzione infinitamente maggiore del numero degli abitanti. Se si avesse soltanto riguardo alnumero delle liti, si troverebbe che i tribunali di quel paese non hanno molto da fare. Ma bisogna riflettere che, qualora certi tribunali fossero soppressi unicamente perchè non trattano gran numero d'affari, ne verrebbe un danno immenso a quelli che dovrebbero fare viaggi lunghi e disastrosi per adire i tribunali. Io credo che l'onorevole guardasigilli terrà conto anche del numero delle cause fino ad un certo punto, ma non in modo da fare una proporzione aritmetica tra il numero delle cause e quello dei tribunali; chè bisogna avere riguardo a tutte le circostanze in cui si trovano coloro che hanno bisogno della giustizia.

soria. Nei criteri stabiliti coll'articolo 5 è precisamente determinato quello che l'onorevole Sineo reclama. Quindi è bene ritenere che quando si deve determinare la sede di un collegio giudiziario od il numero dei tribunali, si faccia calcolo della facilità colla quale ci si può accedere e delle difficoltà che la postura del paese presenta. Ma se per avventura in un paese dove c'è una rete di strade ferrate larghissima, si volessero conservare od aumentare i tribunali in numero maggiore del necessario, ciò non credo che sarebbe nell'intendimento dell'onorevole Sineo, come non credo che possa esserlo nell'intendimento di alcuno.

ministro di Grazia i dill'onorevole deputato Soria, e dichiaro che la mente della Commissione del Senato e del Senato stesso, come quella del Governo, è che di queste facoltà concesse negli articoli 4 e 5 della presente legge esso ne usi colla massima parsimonia, e nei più ristretti termini che sia possibile, appunto per non fare spreco della pecunia pubblica nel sopperire ai bisogni della giustizia. Nell'esercizio poi di queste facoltà, il Governo terrà conto, non solamente del nu-

mero delle cause, ma di tutti quei criteri che sono indicati nell'articolo 5.

Credo che questa dichiarazione possa bastare per soddisfare alle raccomandazioni dell'onorevole Soria ed alle riflessioni aggiunte dall'onorevole Sineo.

RIGHI. Io era sicuro che l'onorevole ministro guardasigilli avrebbe, non solo accettato, ma fatto plauso alla raccomandazione dell'onorevole deputato che mi ha preceduto or ora nella parola...

Una voce a sinistra. Non l'abbiamo intesa.

RIGHI. Comunque, questa troppo facile accettazione della raccomandazione del deputato Soria torna indubbiamente a svantaggio di quella comodità a cui potrebbero aver diritto anche i Veneti in rapporto all'amministrazione della giustizia civile e penale. Ciononpertanto io credo di interpretare l'avviso ed il sentimento dei miei concittadini delle provincie venete, enunciando che eglino accetteranno ben volentieri questa sobrietà, questa restrizione nel numero dei tribunali e delle preture nelle circoscrizioni territoriali, purchè però questo, che non possiamo a meno di considerare quale un sacrifizio fatto alle condizioni finanziario del regno, sia per tutti noi una garanzia che il Governo abbia a sentirsi forte ad attuare le restrizioni di questi centri giudiziari che appariscono soverchi eziandio in tutte le altre parti d'Italia.

Io credo che questo desiderio sia troppo legittimo perchè l'onorevole guardasigilli non sia per accoglierlo, dandoci la promessa che egli partirà (userò la parola forse un po' troppo grave, ma che ad ogni modo ha qualche cosa di vero), partirà dal nostro sacrifizio per trovare la forza di applicare questa disposizione restrittiva del numero delle sedi giudiziarie anche altrove.

Il ministro guardasigilli vorrà permettermi di rivolgergli una domanda.

I Consigli provinciali, s' termini di questo articolo 4, devono dare il loro parere intorno ai centri di popolazione in cui debbano essere collocati sia i tribunali che le preture. Vorrei sapere se questi Consigli provinciali sono chiamati a dire la loro opinione, indipendentemente dalla presentazione del progetto, che il Ministero avrà fatto certamente intorno al collocamento di queste sedi giudiziarie, oppure se il Ministero presenterà loro un progetto concreto di circoscrizione, intorno al quale abbiano a dichiarare il loro avviso. Mi parrebbe che il primo sistema sarebbe il più ragionevole, imperocchè i Consigli provinciali sono quelli che meglio di ogni altro possono conoscere i bisogni e tutte le questioni di relatività che debbono predominare nell'assegnamento delle varie sedi giudiziarie. Ad ogni modo però bisognerebbe che il guardasigilli dicesse eziandio a questi Consigli provinciali: badate che le intenzioni del Governo si limitano ad un determinato numero di tribunali da aumentarsi, ad un determinato numero di preture da aumentarsi, per

potere ottenere più facilmente che questi Consigli provinciali siano sobrii nel fare le loro proposte.

Io credo che, se il ministro si attenesse a questo mio suggerimento, potremmo forse riuscire ad ottenere che quelle provincie, le quali avventurosamente sono riunite fra loro da una certa intimità affettuosa, trovino il mezzo di discutere fra loro quali fra i vari centri, che pur potrebbero avere un diritto ad essere sedi di tribunali e di preture, quali, dico, abbiano quegli elementi di relatività che li renda fra gli altri preferibili.

Per tal modo io credo che anche il ministro guardasigilli, invece di trovarsi a fronte di otto relazioni di Consigli provinciali, che sarebbero certamente in lotta fra loro per la molteplicità soverchia delle domando e delle proposte, potrebbe trovare invece di molto agevolato il campo per effettuare questa riorganizzazione amministrativa, col maggior possibile soddisfacimento di quelle popolazioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non avrei difficoltà di seguire il suggerimento dato dall'onorevole Righi, nell'interpellare i Consigli provinciali. Certo è che la risoluzione intorno alla circoscrizione giudiziaria sarà fatta, può essere sicuro l'onorevole Righi, nei termini della legge, il che è quanto dire sulle proposte di questi Consigli e sulle considerazioni da cui la legge fa dipendere la circoscrizione medesima.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4. (È approvato.)

« Art. 5. Nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria, sarà tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascun tribunale e ciascuna pretura; della popolazione sulla quale è esercitata la giurisdizione, come pure di quella del comune in cui la sede del tribunale o della pretura è o dovrà essere stabilita; della maggiore o minore distanza tra l'una e l'altra delle sedi; della facilità dei mezzi di comunicazione; delle condizioni economiche o topografiche. »

(È approvato.)

« Art. 6. Il tribunale di commercio e marittimo sedente in Venezia è conservato, e assume il nome di tribunale di commercio. »

(E approvato.)

« Art. 7. Sarà determinato con decreto reale prima della attuazione della presente legge, il numero dei funzionari, che dovranno essere addetti alla Corte d'appello di Venezia, ai tribunali, alle preture, ed agli uffizi del Ministero pubblico. »

(E approvato.)

« Art. 8. I funzionari dei quali siano soppressi i posti o gli uffizi, ed i funzionari meno anziani che eccedessero il numero fissato nella nuova pianta, rimarranno, senza uopo di altro decreto, collocati in disponibilità dal giorno in cui andrà in vigore la citata legge sull'ordinamento giudiziario. Potranno tuttavia essere applicati col loro grado e stipendio alle Corti, ai tribunali,

alle preture ed agli ufizi del Ministero pubblico, secondo il bisogno del servizio. »

L'onorevole Alli-Maccarani ha facoltà di parlare.

ALLI-MACCARANI. Prima che si voti quest'articolo ottavo, esporrò le ragioni per le quali aveva proposto un ordine del giorno che doveva precedere la votazione degli articoli e che poi, d'accordo coll'onorevole relatore, ho convenuto di sviluppare a questo punto della discussione.

Quel mio ordine del giorno tende ad invitare il Ministero perchè voglia riparare ad un inconveniente che, specialmente oggi, parmi tempo di vedere una volta tolto del tutto.

Colla legge attuale, o signori, veniamo quasi a compiere l'unificazione legislativa dello Stato; dico quasi, perchè l'unificazione criminale, come è stato notato con lamento giustissimo poco fa, non l'abbiamo ancora raggiunta. Abbiamo inoltre unificato il sistema delle graduazioni dei vari impiegati della gerarchia amministrativa. È perciò gravissimo sconcio quello di vedere che, unificate le leggi ed il modo di dare avanzamenti ad altre classi d'impiegati, solo quanto alla magistratura questa unificazione manchi tuttora.

Oggi si contano in Italia otto magistrature: la romana (ultimamente venuta a noi), la napolitana, la siciliana, la toscana, l'emiliana, la sarda, la lombarda e la veneta. Or bene, come alla Camera è noto, ciascuna di queste magistrature, quanto agli avanzamenti, segue l'ordine di una graduatoria speciale e separata, cicè: i magistrati giudiziari delle varie provincie, che un tempo componevano Stati diversi, formano tanti gruppi distinti, entro i quali ciascuna magistratura trova e anzianità speciale e titoli diversi per avanzare di grado e di classe.

Se abbiamo tutto unificato, conviene che questo pure si unifichi, affinchè il magistrato non dipenda da una condizione diversa, a seconda della provincia nella quale dapprima è stato designato come ufficiale della giustizia, ma segua la sorte dell'intiera famiglia a cui appartiene, cioè di tutta la magistratura del regno.

Questa moltiplicità di graduatorie in pratica porta inconvenienti grandissimi, poichè apre il campo all'arbitrio e al protezionismo per la ragione che il magistrato dall'essere designato in una graduatoria anzichè in altra trova o più sollecito o più tardivo il suo avanzamento.

Diffatti avviene che, allorchè alcuno è nominato magistrato in una graduatoria la quale più presto dia sfogo di avanzamenti, in pochi anni si trova pervenuto ai sommi gradi della magistratura a scapito dei più anziani, i quali abbiano avuta la mala ventura di essere ascritti ad una graduatoria o gruppo diverso nel quale si verifichi maggiore ritardo di promozioni. Per conseguenza vi hanno magistrati più provetti e maturi i quali si trovano posposti di grado a chi è venuto tanti anni dopo gell'ordine magistrale.

Di più, con questo vi è un facile modo di proteggere un magistrato a preferenza di un altro, in primo luogo cell'ascriverlo ad una graduatoria o gruppo anzichè in un'altra; ed in secondo luogo perchè talvolta accade che un magistrato che si trova in una graduatoria nella quale è difficile progredire, giunge ad ottenere di venire designato ad altra in cui è più spianata la via. Talvolta poi si è dato che qualcuno dopo avere trovata una buona posizione in un gruppo, ha cercato di farsi designare in un altro gruppo o graduatoria in cui si avessero maggiori probabilità di avanzamenti per l'avvenire, e per tal guisa vi è chi più fortunato dei suoi colleghi se ha qualche Eolo favorevole che lo spinga, scavalca da una in altra graduatoria, e a tre e quattro alla volta si lascia indietro altri magistrati di lui più provetti e forse meglio addisciplinati nella difficile carriera della giustizia.

Osservate dunque, o signori, che l'attuale sistema di promozioni attenta alla vera indipendenza dei magistrati.

V'è poi un altro inconveniente che vuole essere preso in matura considerazione. Il Ministero pubblico si trova per obbligo d'ufficio a dover dipendere dall'autorità politica, e così perde quella salutare abitudine che distingue il vero magistrato, l'abitudine cioè di non guardare in faccia nessuno, e ad essere sempre la verità per tutti. (Bene!)

Voglio dire che il maggior vizio che si possa condannare in questa materia sia quello di far passare un ufficiale del Ministero pubblico nella magistratura, poichè all'ufficiale del Ministero pubblico manca la più utile delle abitudini che caratterizza il magistrato. Il magistrato, fino dal primo giorno, forma tutto il suo amor proprio, tutto l'interesse della sua vita a non lasciarsi trasportare da nessuna passione, da nessuna simpatia e a disprezzare qualunque influenza.

Quest'abitudine, che il magistrato fin dai primi suoi anni del nobile esercizio, ossia dal momento in cui è chiamato a questa posizione elevata, quest'abitudine non la fa il Ministero pubblico, perchè esso sa che in qualche occasione può il guardasigilli fargli intendere come l'opportunità politica debba prevalere sulla di lui opinione particolare.

Egli è dunque ragionevole che io abbia domandato alla Camera di approvare il mio ordine del giorno, il quale ha appunto per iscopo di togliere gli inconvenienti che vi sono andato ricordando.

È un assurdo sempre in una nazione unificata ogni diversità ditrattamento degli ufficiali di uno stesso ordine; ma più assurdo è oggi, dappoichè finalmente siamo per compire l'unificazione con una delle provincie ultimamente affratellate.

Peraltro in questo voto io sono lieto di avere un precedente che mi dà speranza a credere che la mia mozione non possa trovare seria opposizione, poichè, fino dal 29 aprile 1870, il guardasigilli, interpellato dal mio onorevole amico e distinto magistrato Bortolucci, sulla materia appunto sulla quale io ho preso oggi la parola, dichiarava di essere compreso dagli inconvenienti che oggi ho accennato e che meglio di me allora accennava l'onorevole Bortolucci.

Il ministro dichiarava che era suo desiderio di togliere questi inconvenienti, e che pertanto aveva dato ordine perchè si formasse un ruolo generale di tutta la magistratura.

Questo ruolo generale io non lo conosco, ed ho ragione di ritenere che nessuno lo conosca; cosicchè o non esiste, o se esiste non rimane altro che un misterioso strumento nelle mani degli impiegati ministeriali. In ogni modo questo ruolo non risponderebbe al concetto mio, inquant chè quel ruolo che in qualche caso si è potuto supporre che esista, si limiterebbe a tener conto soltanto dei magistrati dopo il 1866, e così lascierebbe in un oblio di sacrificio coloro i quali ripetono l'anzianità ed il grado da epoca anteriore al 1866.

Dunque i precedenti dell'onorevole ministro e lo stato delle cose mi offrono lusinghiera speranza che il mio ordine del giorno non sarà oggi un'opera perduta, nemmeno per il voto del distintissimo magistrato che appunto siede al banco dei ministri.

In ciò mi conferma altresì un fatto recentissimo, il fatto che nell'altro ramo del Parlamento da pochi giorni è stato interpellato in preposito lo stasso onorevole ministro, ed egli, rispondendo in modo da far plauso a quello che io ora sestengo, sortiva in questa importante dichiarazione, cioè: « comprendendo bene tutte le gravi ragioni, che hanno addotte l'ouorevole senatore Chiesi e l'ono evole senatore Musio, intorno alla necessità ed all'util tà di verificare le graduatorie per tutti i magistrati del regno, comprendo come sia questo un atto di giustizia ed un atto di politica: un atto di giustizia per impedire quegl'inconvenienti di cui si è fatto cenno; un atto di politica perchè, se si unifica la legislazione, è utilissimo che si unifichino i magistrati che debbono attuare la legislazione medesima, ed unificandosi i magistrati con una graduatoria generale, vengono a scomparire sempre più le distinzioni e a meglio unificarsi questa gran famiglia italiana. Perciò, da parte mia (diceva egli), metterò tutto lo studio per compiere il voto degli onorevoli senatori Chiesi e Musio. »

Dopo questa dichiarazione dell'onorevole guardasigilli, a me sembra che l'ordine del giorno da me proposto debba essere accolto senz'altro.

Ma io che mi faceva tale concetto dell'unificazione delle graduatorie, aggiungeva un'altra dichiarazione, la quale mi obbliga ancora a dire due parole. E la dichiarazione è questa, che frattanto, a fino al compimento della graduatoria generale che è destinata a darci l'unificazione dell'ordine magistrale, sia tenuto sospeso ogni avanzamento da classe a classe e da grado a grado.

Questa misura la quale può sorprendere a prima vista, se ben la si esamina non ha nessun danno, ed anzi ha il vantaggio d'impegnare il ministro a mantenere presto la sua parola.

I magistrati non ne risentono pregiudizio quanto alla loro sorte, poichè appena l'onorevole guardasigilli avrà compiuta l'opera dell'unificazione, ciò che, secondo il mio ordine del giorno, deve tosto avvenire senza ritardo, troveranno larga riparazione, ottenendo quegli avanzamenti che loro spettano, oltre di che il ministro, appunto in forza di questa sospensione, sentirà tanto più la necessità di compiere quell'opera che noi gli andremmo a raccomandare coll'ordine del giorno.

Così avremo compiuta una riparazione di fronte ai magistrati, funzionari questi importantissimi in ogni Stato, ma specialmente per uno Stato che si regga a forme liberali; avremo riposto in quel lustro che le si conviene la magistratura giudiziaria e l'avremo sempre più assicurata della sua indipendenza, l'avremo cioè collocata in quella posizione che le è indispensabile nell'interesse della libertà vera, cioè di quella libertà che trovasi fondata sulla giustizia.

Per queste ragioni io mi auguro che la Camera vortà fare buona accoglienza al mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Zanardelli, però crederei opportuno, se egli parla sull'articolo 8, di dare prima la parola al relatore per rispondere all'onorevole Alli-Maccarani.

ZANARDELLI. Purchè mi sia riservata la parola, non ho nessuna difficoltà.

VARÈ, relatore. Io non faccio ora che la mia parte di relatore, nè voglio usurpare quella del guardasigilli o di chi è stato guardasigilli, su tutto l'argomento politico che ha toccato l'onorevole preopinante.

Noi avevamo presenti le parole dall'ouorevole guardasigilli dette in Senato sulle interpellanze dei senatori Musio e Chiesi relativamente a questa questione.

Abbiamo preso per noi quelle parole e ce ne siamo considerati soddisfatti.

Avverta la Camera che coll'articolo 1 della legge che ci sta davanti, al nº 7, fu votata l'introduzione nel Veneto della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865; questa legge stabilisce il principio che l'onorevole Alli-Maccarani invoca, vale a dire quello che tutta la magistratura italiana abbia una graduatoria sola; questo lo stabilisce in principio.

La distinzione delle varie graduatorie fa parte non della legge sull'ordinamento giudiziario, ma delle disposizioni transitorie del 1865 fatte per le altre parti d'Italia, nell'occasione in cui quella legge entrava in vigore al 1° gennaio 1866. Quelle disposizioni transitorie non vengono introdotte nel Veneto; per cui noi non avevamo ragione di occuparcene.

La materia della graduatoria dei giudici nel Veneto,

potrà formare argomento, in quanto all'articolo 8 di questa legge, di quelle disposizioni transitorie che per questa legge l'articolo 2 ha già data facoltà di fare al Governo del Re. Il Governo del Re allora sarà chiamato a vedere se debba fare per il Veneto la medesima disposizione che fu fatta nel 1865 per le altre parti d'Italia, oppure se, approfittando dell'esperienza, e tenendo conto della lagnanza della quale si è fatto organo oggi l'onorevole Alli-Maccarani, non ci sia qualche cosa da aggiungere, affinchè quei disordini non si abbiano a ripetere.

Del resto, per quello che si può, la correzione delle disposizioni transitorie del 1865, in quanto lasciarono sussistere parecchie graduatorie per i magistrati nominati fino al 31 dicembre 1865, è materia generale su cui noi possiamo fare eco alla raccomandazione, ed accettare la promessa del signor ministro, ma non entrano nel quadro di questa legge.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione respinge l'ordine del giorno dell'onorevole Maccarani.

Onorevole De Filippo, ella aveva chiesto di parlare su questa questione?

DE FILIPPO. La Camera si ricorderà che spessissimo, in quest'Aula, si è accennato all'inconveniente di cui parlava l'onorevole deputato Alli-Maccarani; ma bisogna però persuadersi che la posizione delle cose è tale, che non la si potrebbe di leggieri totalmente migliorare.

Ora è un fatto, che a misura che la legislazione piemontese fu estesa alle diverse provincie annesse, si tenne per sistema di fare delle graduatorie particolari ai diversi ex-Stati. Si potrà deplorare questo sistema, ma sventuratamente è accaduto così per la Lombardia, per l'Emilia, per le provincie meridionali, per la Toscana, ed ultimamente anche per la provincia di Roma; epperò dovrà accadere la medesima cosa pel Veneto.

Del resto bisogna pure convenire che gl'inconvenienti a cui accennava l'onorevole Alli-Maccarani vennero da lui alquanto esagerati.

Innanzitutto egli diceva che è nell'arbitrio del Ministero di migliorare la condizione dei magistrati, passando un magistrato da una graduatoria ad un'altra. Ora, questo, il ministro non lo può fare, è dalla legge vietato, non potendo mai un magistrato uscire dalla graduatoria della categoria nella quale fu dapprincipio collocato, anche quando sia tramutato da una provincia in un'altra.

Q uello a cui accenna poi l'onorevole Alli Maccarani, relativamente al passaggio dal Ministero pubblico nella magistratura giudicante, è pur troppo vero, ma non è meno vero che difficilmente un ministro, senza ragioni particolari ed importantissime di servizio, si permetta di prendere un magistrato giudicante e passarlo nel Ministero pubblico e viceversa. La Camera rammenta che si è cercato, per rimediare a questo in-

conveniente, di vedere se fosse possibile che le promozioni d'anzianità si dessero in un modo diverso, e più consentaneo alla equità e alla giustizis, di fare, per esempio, una graduatoria come quella pei professori delle Università; ma sono discussioni gravissime, discussioni importantissime le quali certamente non possono farsi in queste momento, e all'occasione di una legge per la quale nei tutti abbiamo sacrificato quasi le nostre opinioni perchè abbia luogo al più presto possibile l'unificazione legislativa nel Veneto, la quale veramente, e per il giusto desiderio d'introdurre miglioramenti legislativi, è stata troppo indugiata.

Quello che pesso assicurare alla Camera, e all'enorevole Maccarani in particolare, si è che la graduatoria generale esiste e procede regolarmente, ma la graduatoria generale non può applicarsi che ai magistrati nominati dal 1º gennaio 1866 in poi. In tale guisa, fra qualche tempo, cesseranno tutti gl'inconvenienti. Tutti i nuovi magistrati, i quali sono nominati ad una magistratura superiore, sono collocati in una graduatoria generale della quale fanno parte, secondo la data di ammessic ne all'impiego; questa graduatoria esiste nel Ministero di grazia e giustizia già da cinque anni, in confermità della legge sull'ordinamento giudiziario.

Ora, se si volesse e si potesse ritornare sul passato, e rifare tutte le graduatorie, e di tutte farne una sola, siccome vuole l'oncrevole deputato Alli-Maccarani, si incontrerebbero molte difficoltà, anzi, dirò di più, sa rebba impossibile, poichè il posto che ciascun magistrato ha preso nella graduatoria alla quale appartiene, è la conseguenza di lunghi studi fatti da svariate Commissioni nominate sul proposito, ed ancora di avvisi del Consiglio di Stato. Se vi ha degli errori, se vi ha delle ingiustizie, si cerchi di riparare per ciascun singolo caso, ma ritornare sul passato, e rifare tutta una via, già per dodici anni percorsa, produrrebbe un male molto peggiore del rimedio.

La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Alli-Maccarani, per un'altra ragione, anche più grave, che sarebbe quella di voler riparare ad una pretesa ingiustizia, con un'altra ingiustizia.

Che cesa desidera l'onorevole Alli-Maccarani?

Desidera che si sospenda la promozione di quei magistrati che vi avessero diritto per la loro anzianità da un grado ad un altro, da una classe ad un'eltra, finchè non si faccia una nuova graduatoria generale.

Per respingere questa parte dell'ordine del giorno di cui si tratta, mi basta osservare che il diritto dei magistrati alla promozione di classe deriva loro da leggi esistenti, che noi non possiamo revocare con un semplice ordine del giorno.

L'onorevole Alli-Maccarani ha letto la dichiarazione che il guardasigilli fece in Senato e le promesse di lui di riparare, per quanto è possibile, a' singoli casi, come sarebbero, per esempio, quelli a cui egli medesimo accennava; epperò si contenti di queste dichiarazioni, che è il più che possa fare un ministro a fronte delle leggi esistenti.

Io non credo che, perchè si sta aspettando una graduatoria generale, debba sospendersi, se pure ne avessimo il diritto, l'esecuzione della legge attuale e debba negarsi giustizia a coloro i quali hanno diritto a promozione per anzianità. Mi permetta l'onorevole Alli-Maccarani che io gli ripeta che questo sarebbe un voler riparare ad inconvenienti particolari, che pure non sono molti, con un atto d'ingiustizia.

La Commissione quindi non crede di poter accettare quest'ordine del giorno.

PRESIDENT. Onorevole Alli Maccarani, mantiene il suo ordine del giorno?

ALLI-MACCARANI. Lo mantengo; e, se mi permette, replicherei..

PRESIDENTE. Non lo posso.

ALLI-MACCARANI. Lo mantengo, e, per conciliare diverse opinioni, rinuncio all'ultima parte, dove dice: sospendendo, ecc.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome l'onorevole Alli-Maccarani rinuncia alla seconda parte dell'ordine del giorno e si limita alla prima, colla quale raccomanda la formazione di questa graduatoria generale, intorno a cui vi sono tutte quelle difficoltà che l'onorevole De Filippo ha indicato, io credo che egli si possa contentare della dichiarazione che io feci in Senato, e che rinnovo davanti alla Camera, vale a dire che farò tutto il possibile per compiere questa graduatoria generale nel modo come l'annunziai innanzi al Senato medesimo.

Fatta questa dichiarazione, io credo che egli possa ritirare il suo ordine del giorno.

ALLI-MACCARANI Io he tutta la fede nelle parole dell'onorevole ministro, ma i casi a cui questa mia proposta si riferisce sono tanti, e si verificano tanti inconvenienti, che io non posso fare a meno d'insistere nella mia proposta e pregare la Camera a dare un voto espresso su di essa.

PRESIDENTE. Mantiene quindi la sua proposta? ALLI MACCARANI. La mantengo.

MANCINI. (Della Commissione) Mi permetto di fare una sola osservazione. Chi ha un'idea esatta delle questioni che debbono sorgere nel comporre una graduatoria unica, riconosce essere desiderabile che non sia fatta ad arbitrio, con norme più o meno prudenziali, e senza il concorso di certe garanzie.

Riflettete, signori, che, se questa graduatoria unica deve prendere il posto di tutte le esistenti, essa, determinando invariabilmente la posizione di ciascun membro dell'ordine giudiziario, decide per l'avvenire della carriera di tutti i magistrati.

Ora io credo che sia molto pericoloso approvare una specie di mandato discrezionale in un ordine del giorno il quale non contenga verun sistema, veruna norma o

criterio intorno al modo di eseguirla, abbandonando necessariamente all'arbitrio, che voglio anche supporre coscienziosamente adoperato, la decisione (prego l'onorevole Alli-Maccarani di erederlo) di questioni molto delicate e davvero talora incertissime, trattandosi del ravvicinamento e del confronto delle condizioni delle varie categorie e di tutti gl'individui appartenenti alle varie magistrature.

D'altronde io comprenderei il senso pratico dell'ordine del giorno dell'onorevole Alli-Maccarani, se egli richiedesse la formazione dell'unica graduatoria in un tempo determinato, e, per esempio, fra tre mesi; ma, siccome non si enuncia alcun termine, e forse non si potrebbe stabilirlo, allora è evidente che, se la Commissione non ha creduto di aderire alla proposta del suo ordine del giorno, è perchè non vi ha ravvisata un'importanza di pratica e positiva attuabilità, e credo che, quando, insistendo egli verso il ministro, ne ottenga pubbliche assicurazioni che si metterà mano anzitutto a ricercare le più convenienti norme acciò questa operazione delicatissima sia guidata da principii di rigorosa e di imparziale giustizia, e poi che sia colla maggiore sollecitudine attuata, potrebbe appagarsene e raccogliere maggior frutto che dall'approvazione del suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dunque la mantiene o la ritira?

ALLI-MACCARANI. Aderisco alla proposizione dell'onorevole Mancini, e, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia, la ritiro.

ZANARDELLI. A proposito di questo articolo, il quale determina il modo con cui i funzionari dell'ordine giudiziario delle provincie venete devono passare dalla pianta dell'ordinamento giudiziario veneto alla pianta dell'ordinamento giudiziario secondo la legge del regno d'Italia, io, edotto dalla esperienza del modo col quale questo passaggio venne effettuato in Lombardia, credo opportuno di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Camera sugli inconvenienti che il modo di questo passaggio ha prodotto in Lombardia; inconvenienti i quali ivi hanno perturbata tutta la pristina gerarchia giudiziaria.

Ma, se il signor ministro parla col suo vicino, è inutile che io mi sia a lui pure rivolto.

PRESIDENTE. Signor ministro!

Parli l'onorevole Zanardelli, la Camera lo ascolta.

ZANARDELLI. Io ringrazio la Camera della sua benevola deferenza; ma parlo anche per il ministro, il quale è in dovere di prestare attenzione. Io dunque diceva che in questa occasione intendo di richiamare principalmente l'attenzione del signor ministro sugl'inconvenienti che, pel modo tenuto in Lombardia, ivi sono avvenuti; inconvenienti gravissimi che hanno perturbato tutta la originaria gerarchia giudiziar a, recando lo scoraggiamento nella parte più modesta, ma più operosa della magistratura. Questa esperienza funesta giovi almeno pel Veneto, e faccia sì che anche in Lombardia

gl'inconvenienti che continuano tuttora vengano finalmente a cessare. L'onorevole ministro sa meglio di me come è costituita la carriera dei funzionari giudiziari secondo il sistema lombardo-veneto. Questa carriera, in ordine ascendente, è la seguente: praticanti, ascoltanti, aggiunti, pretori e consiglieri o giudici di prima istanza. Il pretore, secondo il sistema lombardo-veneto (ed io lo credo sotto questo aspetto utilissimo), era un gradino indispensabile per tutta la carriera.

I più eminenti funzionari, e citerò, ad esempio, i due primi presidenti della Corte di appello di Milano e di quella di Brescia, hanno percorsa la carriera in siffatta guisa e furono tutti pretori.

Ora, che avvenne nel 1862 facendosi la trasfusione delle piante dall'ordinamento lombardo nell'ordinamento italiano? Gli aggiunti, i quali, come ho detto, formavano il terzo grado della gerarchia vennero nominati o giudici di tribunale di prima istanza, o pretori; anzi molti dei più anziani e dei più distinti fra essi furono nominati pretori. Dissi che furono nominati pretori alcuni dei più anziani fra gli aggiunti, e lo furono per più ragioni; sia, cioè, perchè, a termini dell'ordinamento giudiziario del 1859, una parte dei pretori aveva uno stipendio superiore ad una buona parte dei giudici di prima istanza; sia perchè d'altronde si credette conveniente che a reggere una pretura, principalmente nelle città più popolose, vi fosse un funzionario più valente di quello che fosse necessario di averlo per sedere in un tribunale collegiale. Gli ascoltanti più provetti vennero nominati pretori, i meno provetti e i praticanti rimasero nei gradi inferiori.

Ora, quale fu l'effetto di tale disposizione? Il risultamento funesto e disastroso fu questo: che molti tra gli aggiunti, i più provetti fra gli ascoltanti vennero immobilizzati pretori, mentre gli altri ascoltanti meno anziani ed i praticanti, rimasti nei gradi inferiori e divenuti poi aggiunti giudiziari, secondo l'ordinamento del 1865, hanno scavalcato i primi, e quindi per essi l'essere indietro nella carriera fu d'immenso giovamento, fu un titolo invece di essere una ragione di inferiorità. (Bravo!)

Volete che io vi renda evidente l'effetto di questo sistema tenuto in Lombardia? Mi è ben facile davvero. Basta che vi dica, che vi hanno dei pretori che contano oltre venti anni di servizio; basta che vi di a, che io conosco dei funzionari i quali facevano il corso universitario insieme col procuratore generale della Corte d'appello di Milano, e sono ancora pietori, o lo furono infino a ieri, ed erano giovani altrettanto capaci e distinti.

Ora che volete che dicano le popolazioni quando in un regime libero, in cui le guarentigie degl'impiegati dovrebbero essere scrupolosamente osservate, sottratte ad ogni favore, si è ridotti a dover subire s ffatti risultamenti? Non volete che esse sentano offeso, non solo

il sentimento del diritto e della giustizia, ma perfino il sentimento della pubblica moralità? (Bravo!)

Preoccupati da siffatti inconvenienti io ed alcuni miei amici, l'onorevole Cairoli, l'onorevole Regnoli, l'onorevole Molinari ed altri, quando venne in discussione la legge analoga sulla unificazione legislativa del Veneto nel giugno del 1869, avevamo presentato un emendamento con cui si proponeva di sopprimere gli aggiunti giudiziari nella legge dell'ordinamento giudiziario, poichè ci sembrava il modo più pratico di porre rimedio a questo stato di cose, il quale, da noi almeno, produce gli effetti che vi ho esposto. Ma, come la Camera ed il ministro sanno, la discussione allora fu troncata a mezzo, perchè fu prorogata la Sessione legislativa, e l'emendamento non fu discusso.

Ora questo emendamento non lo riprodurremo, perchè ci conformiamo al giusto desiderio della Commissione e della Camera di non prolungare la discussione non solo, ma di non impedire che la legge abbia la sua sanzione definitiva, senza che debba essere rimandata eventualmente al Senato.

Io non proporrò nemmeno un ordine del giorno, se l'onorevole signor ministro mi promette di esaminare accuratamente questo stato di cose esistente in Lombardia e di provvedere, perchè, per me, il prenderne cognizione accurata e diligente deve equivalere al prendere immancabili provvedimenti. Io faccio appello a tutti i miei colleghi di Lombardia, i quali unanimi potranno dire se questo bisogno che io espressi non sia un bisogno universalmente sentito, se queste ingiustizie non sieno riguardate come assolutamente intollerabili nel nostro paese. Se il Ministero « in mille altre faccende affaccendato » avesse tempo di poter percorrere i giornali giudiziari, i quali con una competenza speciale si occupano di questa materia, troverebbe in tale questione un coro molto armonico e insieme molto rumoroso.

Poi, aggiungo, dai primi presidenti delle Corti d'appello lombarde, da quello di Brescia certamente, con uno zelo, una sollecitudine, un ardore, e dirò anche con un cuore degno di lui e degno di miglior sorte, si propugna sempre l'idea che questi nostri pretori, i quali sono tali fino dal 1862, vengano anteposti agli aggiunti giudiziari.

Ma il Ministero fino al presente ha dato poca retta a queste calorose e giuste mozioni. Esso ha adottato un curioso sistema di algebrica giustizia. Il Ministero ha stabilito di prendere nelle promozioni a giudici e sostituiti procuratori una metà di pretori e una metà di aggiunti giudiziari; poscia, a forza di sentir ripetere i lamenti, mutò i termini dell'equazione: pigliò due terzi di pretori ed un terzo di aggiunti giudiziari.

Ora io vi domando se questo sia un modo di applicare la giustizia. Confrontate singolarmente i diritti di ciascheduno: confrontate, come in un concorso, i titoli, i precedenti della carriera di ogni funzionario, e poi, quando realmente avrete veduto chi è superiore in carriera, indipendentemente da questa qualifica di pretore o d'aggiunto giudiziario e da queste aritmetiche equazioni che sono sperequazioni giuridiche e morali, preferite il più meritevole, il più anziano, e così nessuno avrà motivo di lagnarsi.

L'unica obbiezione che udii fare in proposito fu questa. Si disse: gli aggiunti giudiziari servono per un certo tempo gratuitamente, mentre i pretori vengono retribuiti.

Questa obbiezione precisamente mi dimostra che la condizione gerarchica che esiste in Lombardia non venne mai esaminata, non è punto conosciuta, e che si parte dallo stato di cose che può esistere in altre provincie, in cui la carriera delle preture formava, e forma forse una carriera distinta, una carriera a parte per cui non occorrono gli stessi studi, gli stessi requisiti, e che non è il semenzaio di tutta la superiore magistratura.

Ma ove si esaminasse la posizione della magistratura lombardo-veneta, si vedrebbe che coloro i quali ora in Lombardia sono pretori, fecero essi pure il tirocinio gratuito, prima come praticanti, poscia come ascoltanti, in guisa che quel tempo che si vuol computare agli aggiunti giudiziari, si dovrebbe computare a maggior ragione ad essi, che anche in tale posizione precedettero gli altri nella carriera.

Volete vedere colla riprova di un fatto veramente triste e sconfortante la sorte a cui avete condannato codesti funzionari, le conseguenze a cui conduce il sistema seguito finora?

Vi sono al Ministero delle domande, ed anch' io fui officiato a farne, con cui dei funzionari, i quali sono pretori sin dal 1862, domandano di diventare aggiunti giudiziari, che è quanto dire di far getto di dieci o dodici anni della loro carriera e di perdere una gran parte del loro stipendio, e ciò perchè altrimenti si vedono scritto sulla soglia del loro officio l'inesorabile lasciate ogni speranza o voi ch'entrate.

Essi devono tristamente far gitto di tanti anni di carriera, perchè altrimenti non si vedono altra prospettiva, per quel sistema secondo il quale i più giovani dopo un breve tirocinio nei tribunali possono andar loro innanzi, non si vedono, dico, altra prospettiva che di andar incontro alla pensione o alla morte con 1800 lire di stipendio nominale.

Conchiado che a me basta di avere esposto i fatti, i quali hanno una eloquenza troppo grande per se stessi; le conseguenze le tragga l'onorevole signor ministro di grazia e giustizia, le tragga la Camera. Io attenderò le dichiarazioni di esso signor ministro, che dalla sua equità voglio sperare rassicuranti. Altrimenti io, con apposito ordine del giorno, farò appello al voto della Camera nel quale, trattandosi di questione così evidente, di questione in cui non ci dividono le politiche preoccupazioni, io so di poter fare as-

segnamento con piena fiducia, con sicurezza tranquilla.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il discorso dell'onorevole Zanardelli ha avuto due parti: l'una è stata una vera critica del passato, l'altra una raccomandazione per l'avvenire.

In quanto al passato, io certamente non posso essere giudice del modo col quale si è proceduto nelle nomine, tanto più che in questo momento io non saprei veramente quale sistema si sia seguito.

Io però devo credere che tutti i miei predecessori siensi conformati alla legge, e che i provvedimenti presi sieno stati consigliati da ragicni gravissime di giustizia e di equità.

In quanto all'avvenire, la raccomandazione dell'onorevole Zanardelli si riduce a chiedere che sieno tenuti presenti gli inconvenienti che vennero indicati, che si tenga conto delle condizioni speciali in cui sono i pretori e gli aggiunti giudiziari della Lombardia e della Venezia, e nelle nomine si procuri di non ledere i diritti e le legittime aspirazioni dei concorrenti.

Or bene, un ministro non può avere che un concetto simile; esso non può avere altro desiderio che qu llo di applicare strettamente e rigorosamente i princ pii della legge.

Quando dunque l'onorevole Zanardelli si affida alla mia equità, io posso e debbo assicurarlo che in qualunque nomina si vada a fare si prenderanno in considerazione tutti i fatti da lui accennati, si esamineranno i titoli di tutti con molta diligenza in rapporto alla legge, e certamente si avrà cura, per quanto è possibile, che non si cada in errore, e che le ragioni e il diritto di tutti sieno rispettati.

Questa è la dichiarazione che io posso fare.

ZANARDELLI. Io prendo atto delle dichiarazioni del signor ministro dacchè esplicitamente mi promette che verrà esaminata ogni singola promozione, onde sarà abbandonata la regola del tre, saranno abbandonate le eteroclite proporzioni algebriche.

PRESIDENTE. La parola ora spetta all'onorevole Griffini.

GRIFFINI. Io aveva domandato la parola quando l'onorevole Alli-Maccarani non aveva per anche aderito a modificare il suo ordine del giorno ritirandone l'ultima parte, e l'aveva domandata per portare il mio debole appoggio alla sua proposta, della cui giustizia io sono intimamente convinto, e tra le altre cose, per dichiarare che esso si fece l'eco dei desiderii manifestati in parecchie occasioni da moltissimi magistrati del regno, ed in fine per isviluppare quest'idea, che il momento attuale sarebbe il più opportuno per attivare l'unificazione anche in ciò che riguarda la graduatoria degli impiegati giudiziali, essendo naturalissimo che si faccia tale unificazione contemporaneamente all'applicazione delle leggi italiane di diritto civile a quell'unico paese che non ne è per anco dotato.

Ma l'onorevole Alli-Maccarani avendo ritirato l'ultima parte del suo ordine del giorno, ed essendo intervenuto un completo accordo tra lui e l'onorevole ministro guardasigilli; e d'altra parte il regolamento vietando a qualunque deputato di ripigliare un ordine del giorno da altri ritirato, io non ho più nulla da dire, fuorchè aggiungere le mie vive raccomandazioni a quelle già state sporte dall'onorevole deputato Alli-Maccarani, perchè sia studiata il più sollecitamente possibile la questione delle graduatorie degl'impiegati giudiziari, e si trovi modo di risolverla, convinto come sono che non esistono poi tutte quelle gravi difficoltà che sarebbero state poste innanzi dall'onorevole De Filippo per introdurre l'unificazione, non solo tra gl'impiegati stati nominati dal 1866 a questa parte, ma ancora tra tutti gl'impiegati nominati o promossi anche antecedentemente, non potendo io comprendere come mai debba riuscire così spinoso il riconoscere l'epoca in cui questi impiegati sono stati eletti, per collocarli quindi tutti al posto che per legge loro compete, appunto avuto riguardo all'epoca della loro nomina.

Conchiudo pertanto, raccomandando io pure caldamente che si dia soddisfacimento anche in questa parte al desiderio della magistratura tanto benemerita del nostro paese.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 8.

(È approvato.)

« Art. 9. Il Governo del Re è inoltre incaricato di provvedere con decreto reale, prima dell'attuazione della presente legge, alla circoscrizione dei circondari del compartimento marittimo di Venezia, e stabilire nel litorale veneto l'amministrazione della capitaneria di porto, introducendo le necessarie aggiunte e modificazioni nelle tabelle numeri 1 e 2 annesse al Codice per la marina mercantile, di cui al numero IV dell'articolo 1 della presente. »

(È approvato.)

« Art. 10 ed ultimo. La presente legge avrà esecuzione a cominciare dal 1° settembre 1871. »

(È approvato.)

MAUROGONATO. Prima che si passi alla votazione definitiva, io voleva fare un'osservazione. Fu notato da molti con sorpresa che in questa legge, con la quale si compie tutta l'unificazione legislativa e finanziaria delle provincie venete, non si fa alcun cenno della legge del 21 aprile 1862, numero 587, che si riferisce alla tassa sui redditi di manomorta, e neppure dell'altra legge del 21 settembre 1862, numero 965, che si riferisce alla tassa sulle carte da giuoco, le quali due leggi furono applicate anche in Roma col regio decreto 27 novembre 1870. Egli è ben evidente che, se si è unificato tutto, si devono unificare anche queste due tasse, che presso di noi esistono egualmente, ma sopra altre basi.

ARRIGOSSI. Domando la parola.

MAUROGONATO. Quella sui redditi di manomorta, si

chiama nelle nostre provincie: tassa dell'equivalente d'imposta.

Io non oso chiedere che si aggiunga articolo alcuno a questa legge, perchè allora bisognerebbe rimandarla al Senato, e si perderebbe un tempo prezioso, tanto più che si tratta di una legge urgente, che deve andare in attività col primo di settembre; ma vorrei pregare l'onorevole ministro a proporre con legge separata l'unificazione anche di queste due tasse; su di che non ho bisogno di diffondermi per provare la giustizia della mia domanda, parendomi che le imposte debbano essere eguali in tutte le provincie del regno.

ARRIGOSSI. Mosso dagli intendimenti medesimi dai quali è stato spinto l'onorevole Maurogònato, e precisamente perchè il cammino di questa legge non sia di soverchio ritardato contro i desiderii della Camera e del Governo, io ho presentato fino da ieri di mia iniziativa un progetto di legge del quale l'onorevole presidente mi ha fatto l'onore di far cenno questa mattina, e che si riferisce precisamente al bollo delle carte da giuoco e degli almanacchi, cui accennava l'onorevole Maurogònato.

Volli ciò ricordare a studio di verità.

PRESIDENTE. L'onorevole Arrigossi ha presentato ieri un progetto di iniziativa parlamentare...

MAUROGONATO. Io non lo sapevo.

PRESIDENTE... ed in principio della seduta d'oggi io l'ho annunziato; esso sarà mandato al Comitato.

La parola spetta all'onorevole relatore.

VARÈ, relatore. Avverto che la Commissione non aveva dimenticato che vi sono delle altre leggi da introdurre nel Veneto, ma prima di tutto era preoccupata da quell'urgenza che più volte ho ricordato; in secondo luogo, non credeva che fosse questo il quadro entro cui quelle leggi, alle quali il mio egregio amico l'onorevole Maurogònato ha alluso, trovassero posto.

Infatti questa è una legge di unificazione legislativa, ove si tratta di Codici, e se in esso si parla di tasse, si parla di quelle sole tasse che sono come necessario complemento dei Codici, tasse sul registro e bollo, che sono necessariamente accessori alla procedura ed al Codice civile ed al Codice di commercio.

Le due tasse sulle manimorte e sulle carte da giuoco, certamente non hanno riferimento ad alcun Codice nè civile nè di commercio nè di procedura.

Ciò premesso a scarico della Commissione, dirò che anche la Commissione si unisce al desiderio manifestato che presto si unifichi il Veneto anche per quelle leggi, poichè, lo dico anche come veneto, credo (non so cosa dirà il ministro delle finanze) che quelle provincie siano, anche sotto quell'aspetto, le più aggravate.

SELLA, ministro per lè finanze. Il Ministero aspettava per presentare il progetto di legge di cui si è manifestato il desiderio dall'onorevole Maurogònato e

dall'onorevole Arrigossi, che l'uno e l'altro ramo del Parlamento si fossero pronunciati intorno al concetto principale, cioè quello dell'unificazione legislativa.

Adesso che questo voto è stato emesso, io avrò l'onore nella tornata di domani di presentare il progetto di legge di cui, ripeto, è stato manifestato il desiderio. (Ilarità)

MAUROGONATO. Dichiaro che sono soddisfattissimo delle parole dell'onorevole ministro, e prendo atto della sua promessa.

Rispondo poi all'onorevole mio amico Varè, che è verissimo che si tratta di una legge d'indole diversa, ma che però la tassa di manomorta è un equivalente della tassa di successione e di registro, e perciò si poteva trattarne anche nella presente legge di unificazione, la quale si riferisce anche alle tasse medesime. Non dico di più, perchè non è necessario, ogni qual volta siamo tutti concordi.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO A. BILLIA SULL'ARRESTO DEL DIRETTORE DI UN GIORNALE.

PRESIDENTE. Prima che si passi alla votazione per scrutinio segreto su questo progetto di legge, e che il signor ministro, per ragioni del suo ufficio, si allontani, gli annunzio una domanda d'interrogazione stata presentata dai deputati Billia Antonio, Mussi e Mazzoleni.

« I sottoscritti, sapendo essere stato arrestato in Milano il direttore di un giornale per reato di stampa, chiedono di interrogare il signor ministro guardasigilli sul modo affatto arbitrario ed illegale, con cui si amministra in quella città la giustizia penale in materia di stampa. »

Prego l'onorevole ministro a dire se e quando vuol rispondere a questa interrogazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prenderò appunto di questo fatto, di cui sento qui per la prima volta l'interrogazione, e poi sarò a disposizione della Camera. Prego mi sia dato tempo un giorno o due perchè possa avere dettagliati rapporti, e quindi rispondere.

PRESIDENTE. Ha inteso, onorevole Billia?

BILLIA A. Desidererei intanto far conoscere i fatti.

PRESIDENTE. È inutile, li esprimerà allora. BILLIA A. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Parli per uno schiarimento.

BILLIA A. Appunto prevedendo una risposta analoga a quella che data mi venne dall'onorevole ministro, io, contro le mie abitudini, fino dall'altro ieri aveva pregato persona, la quale avvicina il signor ministro, di avvertirlo che avrei mossa cotesta interpellanza: e la persona, cui mi sono rivolto, sono sicurissimo, lo ha avvertito. Ond'è che comincio dal meravigliarmi come oggi il signor ministro affermi essere egli perfettamente all'oscuro di quanto si tratta.

D'altronde, per parte mia, non domando oggi una risposta: desidero constatare dei fatti che il signor ministro potrà studiare ed appurare, per rispondere poi da qui ad un mese, o non vi rispondere mai.

Mi premeva far constare davanti alla Camera di circostanze che per me hanno importanza grandissima, e sulle quali il silenzio parmi pericoloso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho detto che intendevo per la prima volta ufficialmente farmisi la domanda, e che, per poter rispondere, era mestieri che avessi richiesto al procuratore generale notizie più speciali del fatto. Ed invero, se non mi pervengono i rapporti particolareggiati, comprende la Camera che io non potrei regolarmente rispondere alla interrogazione.

Ecco perchè prego novellamente la Camera affinchè mi dia il tempo di ottenere i documenti necessari, e poi risponderò, come dissi, alla interrogazione stessa.

PRESIDENTE. Non vi può essere dubbio, onorevole Billia; dal momento che la sua interrogazione concerne un fatto speciale, e che il ministro ha dichiarato di volere procurarsi e consultare i necessari documenti prima di rispondere, è ben chiaro che conviene rinviare l'interrogazione.

BILLIA A. So io pure che il regolamento dà diritto al signor ministro di esimersi dal rispondere immediatamente, ma, ripeto, io tendo solo alla constatazione di fatti, senza domandare un giudizio giuridico sulla natura di un reato, sul quale la Camera non potrebbe pronunciarsi.

PRESIDENTE. Per non togliere occasione di parlare all'onorevole Billia, leggerò l'altra sua domanda d'interrogazione (Si ride) all'onorevole ministro per l'interno:

« Il sottoscritto desidera interrogare il signor ministro per l'interno su quanto avvenne in Pavia la sera del 19, e sul contegno poco conciliante tenuto dall'autorità locale. »

Prego l'onorevole ministro per l'interno a voler dire se e quando intende rispondere a questa interrogazione.

LANZA, ministro per l'interno. Sono pronto a rispondere anche subito, non appena l'onorevole Billia abbia spiegato la sua interrogazione.

Voci. Forte! forte!

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dichiara che è pronto a rispondere.

Onorevole Billia, ella ha facoltà di parlare, per svolgere la sua interrogazione.

RILLIA A. Debbo anzitutto pregare l'onorevole presidente a ritenere che io non ho nè il desiderio nè la mania di voler parlare ad ogni costo, e quando parlo subisco una necessità, perchè parlo soltanto allorchè il dovere me lo impone.

Questa dichiarazione premessa, vengo all'oggetto della mia interrogazione.

Talune città, e Pavia particolarmente, hanno acquistato o, meglio, loro si vuole attribuire certa fama di ingovernabili, la quale effettivamente non hanno meritata. Ciò dipende da che si censura sempre l'effetto e non si vuole mai risalire alle cause; si accusano i cittadini di essere turbolenti, mentre il più delle volte sono solo colpevoli le autorità, le quali, non dirò sieno turbolenti, ma possono essere e sono spesso provocatrici.

La cosa si è propriamente verificata a Pavia. E qui per vero mi gode l'animo di constatare che non si tratta di deplorare del sangue versato, e che l'unica vittima nel tafferuglio fu un vetro di una finestra della prefettura il quale andò in frantumi. Da ciò la Camera comprenderà come in fondo la cosa sia di poco momento anche nei suoi risultati.

Che se del vetro rotto importa poco, pure si poteva evitare anche la collisione avvenuta, si poteva evitare un dispiegamento inutile di forze, si potevano evitare i segnali della carica contro i cittadini, si poteva evitare di metterli in fuga colle baionette alle reni.

Le autorità debbono fare che forza resti alla legge, lo comprendo, ma non sarebbe stato molto meglio che la tranquillità non fosse stata in veruna guisa turbata? (Risa a destra) Questo precisamente si poteva fare, e questo sarebbe accaduto a Pavia, qualora le autorità non si fossero spinte fino alla provocazione.

I così detti tumultuanti, contro i quali le autorità e comandarono ed eseguirono delle cariche, erano tali, che, trovandosi sotto le finestre della casa dell'onorevole nostro collega Cairoli, bastò a disperderli una persona che minacciò di prenderli a scappellotti, gridando: « via di qua, che è ammalata qui sopra la madre del nostro Cairoli! » Io mi domando se tali tumultuanti potessero avere aspetto così serio, e fossero in condizioni così minacciose da reclamare l'intervento della forza armata, o se per avventura le provocazioni dell'autorità non abbiano fatto sì che si dovesse registrare un tumulto a Pavia anche il 19 marzo 1871. E siccome mi sta a cuore che questa città non acquisti una fama che colle sue opere non cerca di meritare, mi credo lecito d'interpellare l'onorevole ministro per l'interno, allo scopo di sapere se i rapporti a lui trasmessi dalle autorità, le quali non pretendo vogliano accusare sè stesse, constatino almeno la entità di questi fatti. Dal canto mio aggiungo che sulla esigua importanza degli avvenimenti e sulla facilità colla quale avrebbero potuto venire prevenuti, tengo informazioni autorevoli da membri della Giunta municipale di Pavia, da uomini superiori ad ogni eccezione, i quali e conoscono la città loro e godono la fiducia dei propri concittadini.

MINISTRO PER L'INTERNO. Senza dubbio non sarà il Governo che voglia render complice un intera cittadinanza dei disordini che possono essere provocati da pochi individui perturbatori.

Comincio quindi dal rispondere a quanto osservava l'onorevole Billia, che cioè generalmente si suole accusare certe città, e particolarmente Pavia, di non essere amiche dell'ordine, e di cercare tutte le occasioni per turbarlo, che io conosco la cittadinanza di Pavia, e che la credo come qualunque altra del regno osservante delle leggi, e amante dell'ordine pubblico. È poi nell'utile stesso dei cittadini il fare tutto il possibile da parte loro per impedire che questo venga turbato, perchè, oltre poterne soffrire la riputazione stessa della città, ne soffrono certamente i suoi interessi.

Ciò detto, vengo ai fatti particolari, di cui fece cenno l'onorevole Billia, avvenuti nella sera del 19 del mese corrente.

Certamente questi fatti non furono molto gravi; ma al modo col quale essi si manifestarono, richiedevano l'intervento della pubblica autorità e della forza per impedire che si aggravassero.

Le cose non passarono così liscie come l'onorevole Billia, dietro le informazioni avute, ha esposto.

Vi fu una dimostrazione assai numerosa e un affollamento di persone davanti al palazzo della prefettura. Là si emisero delle grida le quali dapprima in sè non avevano niente di colpevole, nè l'autorità pubblica intervenne per ciò. Con queste grida si intendeva di festeggiare la ricorrenza di quel giorno, particolarmente alludendo al generale Garibaldi; ma i dimostranti non si contennero in questi limiti, perchè, se vi fossero rimasti, l'autorità, ripeto, non sarebbe intervenuta colla forza.

Si proruppe in grida sediziose, si gettarono sassate contro le finestre della prefettura, si esplosero dei petardi di carta, contenenti anche piombo, e inoltre un colpo di revolwer fu diretto contro la porta stessa della prefettura, dove si trovavano riuniti alcuni ufficiali di sicurezza pubblica e alcuni carabinieri. (Movimento)

Ora, se questi fatti sieno di poca importanza, e·se non costituiscano una violazione dell'ordine pubblico, lascio alla Camera il giudicarlo. (Segni di assenso) Giunte le cose a questo punto, era dovere dell'autorità politica di non tollerarle e di fare intervenire la forza onde disperdere questo illegale tumultuoso attruppamento e impedire che continuassero le grida sediziose e gli atti di violenza.

Si fecero le tre intimazioni di uso, ma l'assembramento non si disciolse: allora intervenne una compagnia di truppa di linea, e fece sembiante di caricare la folla, la quale cominciò a disperdersi nelle vie adiacenti, presentando però una resistenza, cioè continuando a scagliare sassi contro i soldati. (Sensazione) Poscia si procedette ad arrestare quelle persone le quali parevano maggiormente provocare questa resistenza; e il loro numero fu di circa 20.

Che questi arresti non fossero arbitrari fu dimostrato in seguito, dacchè consegnati i prevenuti immediatamente all'autorità giudiziaria ed esaminati il mattino successivo, si trovò che sette giovani studenti non avevano, o non risultava che avessero preso una parte attiva e furono immediatamente rilasciati: per gli altri tredici il Pubblico Ministero ha confermato il mandato di arresto ed è proceduto a un'inquisitoria contro di essi.

Per buona sorte, tenendo pur conto appunto del modo moderato con cui l'autorità ha proceduto, non si ha a lamentare alcuna disgrazia, salvo d'una guardia di pubblica sicurezza, credo, che è stata ferita in una mano nello strappare la bandiera dalle mani del capo popolo, e di un giovane che, cadendo a terra ebbe una contusione ad un ginocchio.

Dopo un'ora circa di tafferuglio e di disordine, le cose rientrarono in perfetta quiete; e posso dire che la popolazione stessa di Pavia ha dovuto rendere giustizia alla moderazione dimostrata dall'autorità politica.

Ma, signori, e chi vorrebbe permettere che si facciano assembramenti di tale natura, che si lascino offendere, assalire, ingiuriare le autorità costituite e mandare grida sediziose, provocando movimenti insurrezionali? Se rimangono senza risultato, ciò si deve al buon senso della popolazione, ma ciò non prova meno che taluni, pochi, se volete, accarezzano e tentano di porre in opera i più sciagurati intendimenti.

E, a renderli vieppiù manifesti, aggiungerò che, prima di questa dimostrazione, si affissero dei cartelli sconvenientissimi, in cui contenevansi contumelie contro quanto vi è di più sacro fra noi e confronti odiosissimi, cosa che credo non sia ignorata dall'onorevole Billia.

Si è detto che l'autorità politica ha preso delle disposizioni preventive.

Una voce al centro. Ha fatto bene.

MINISTRO PER L'INTERNO. Ma io ho tante volte sentito accusare il Governo, in seguito a disordini e disgrazie succedute, di non aver preso le disposizioni che erano necessarie per prevenirli. Si è sempre detto: se l'autorità avesse spiegato un po' di forza, se avesse dimostrato di conoscere queste tristi intenzioni di promuovere disordini, forse questi non sarebbero avvenuti.

Or bene che cosa si è fatto in questo caso? Non si sono già prese delle disposizioni eccessive, ma si sono dati alcuni provvedimenti di previsione, sapendosi tanto più che negli anni precedenti, in simili circostanze, eransi fatte di queste dimostrazioni.

Io ammetto quanto l'onorevole Billia ha detto, che cioè un gruppo di questi individui, raccolti davanti alla casa di un distinto nostro collega, l'onorevole Cairoli, si sieno potuti disperdere udendo che vi era in quella casa la madre del Cairoli ammalata. Ed io vorrei che le parole dell'autorità avessero avuto tanto

prestigio da ottenere il medesimo effetto, senza ricorrere a mezzi coercitivi, pur sempre deplorabili. (Bravo! Bene! a destra) Ma è colpa dell'autorità se su certi individui essa non può esercitare questa influenza? Quando questi individui non si persuadono colle buone, coi consigli, l'autorità deve ricorrere alla forza, e così si farà sempre, ben inteso nei limiti della legge e col fermo intendimento di far rispettare le istituzioni nazionali e per impedire che venga perturbato l'ordine pubblico. (Bravo! Bene!)

PRESIDENTE. L'onorevole Billia è soddisfatto?

BILLIA A. Io dichiaro che non poteva attendermi altra risposta dal signor ministro...

MINISTRO PER L'INTERNO. Non poteva rispondere diversamente.

BILLIA A. Avverto però che per fatti analoghi successi a Milano si è pure risposto: furono deferiti all'autorità giudiziaria i rei colti in flagrante; e poi i tribunali li hanno assolti...

Una voce a destra. Quello è il male!

BILLIA A... ciò che prova che in avvenire si può giudicare diversamente; respice finem, attendiamo.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO GRIFFINI SOPRA ISTRUZIONI DATK AGLI AGENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, annunzio altre due domande d'interrogazione.

Una è dell'onorevole Griffini, concepita in questi termini:

« Il deputato Luigi Griffini chiede di potere interrogare il signor ministro delle finanze sulla asserita esistenza di istruzioni agli agenti delle imposte dirette, in di cui forza non debbano stralciare dai catasti le costruzioni rurali esenti dall'imposta dei fabbricati. »

Il signor ministro è pronto a rispondere?

MINISTRO PER LE FINANZE. Io confesso che non conosco il fatto di cui vuol parlare l'onorevole Griffini.

PRESIDENTE. L'onorevole Griffini ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

Voci. A domani! a domani!

GRIFFINI. La mia interrogazione non è politica e quindi non potrà forse destare quella curiosità che ha destato l'interrogazione dell'onorevole Billia. Però, interessando grandemente, a mio credere, i contribuenti dell'imposta dei terreni e dei fabbricati, io confido che possa meritare altrettanto l'attenzione della Camera.

E noto, o signori, che colla legge 26 gennaio 1865 venne attivata in tutto il regno l'imposta dei fabbricati e che questa legge contempla senza eccezione alcuna tutte le costruzioni, di qualunque natura esse sieno, non esclusi menomamente i mulini natanti ed i bagni natanti. Coll'articolo 17 della legge medesima venne dichiarato che le costruzioni tutte esistenti nel regno,

dal momento che dovevano venire assoggettate all'imposta sui fabbricati, non potevano essere colpite da nessun'altra imposta immobiliare.

Ma mi permetterà la Camera di leggere le precise parole dell'articolo, per escludere qualunque interpretazione per avventura meno esatta. « Coll'applicazione dell'imposta determinata nei modi prescritti dalla presente legge, » dice l'articolo 17 « rimarrà soppressa ogni altra imposta fondiaria governativa attualmente vigente sugli edifizi stessi, compresa l'area dei medesimi e le loro dipendenze. »

La redazione forse non è la più felice che si potrebbe immaginare, tanto più perchè vi si parla degli edifizi stessi, mentre non erano mai stati nominati gli edifizi in questo articolo; ma ciò poco monta, il senso è abbastanza chiaro perchè ogni quistione di interpretazione possa essere eliminata.

All'articolo 2 poi erano enumerati i casi di esenzione dall'imposta dei fabbricati, ed al numero 4 di questo stesso articolo sta espresso:

« Sono esenti dalla detta imposta le costruzioni rurali, destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori, al ricovero dei bestiami ed alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari, purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni in cui servono. »

Appare da queste due disposizioni, nel modo il più certo, che le costruzioni in genere sono colpite dalla sola imposta dei fabbricati, e, nel caso siano esenti, non possono e non potevano essere aggravate da nessun'altra imposta immobiliare, e che pertanto le costruzioni esclusivamente rurali, nel senso attribuito a tali parole dalla legge, sono bensì esenti dall'imposta dei fabbricati, ma da ciò non si può menomamente dedurre che fosse stato possibile con regolamenti o con altro mezzo di assoggettarle ad una diversa imposta immobiliare.

Così non la intese però il compilatore del regolamento 25 maggio 1865 per l'applicazione della legge, 26 gennaio del medesimo anno; anzi nell'articolo 70 di questo regolamento è commessa (non certamente per la prima volta nella compilazione dei regolamenti in applicazione delle leggi), è commessa la più aperta, a più palmare violazione delle disposizioni che ebbi l'onore di rammentare alla Camera.

Di vero voi, onorevoli signori, potrete di leggieri giudicarne col sentire la lettura di quest'articolo 70. Ivi è detto che « si devono estrarre dai catasti » (in applicazione dell'articolo 17 della legge) « le rendite e gli estimi corrispondenti ai soli fabbricati non rurali ed alle loro aree. » Ed avendo forse temuto il redattore di quest'articolo di non essere stato sufficientemente esplicito, nell'articolo 72 disse, « che a favore di ciascun contribuente dovesse portarsi in diminuzione della sua quota d'imposta fondiaria, quella relativa ai soli fabbricati rurali da stralciarsi. »

La violazione, signori, è manifesta. A tenore di quest'articolo del regolamento, dovevano continuare a rimanere iscritti nei catasti fondiari tutti gli edifici applicati esclusivamente all'agricoltura, i quali erano esenti dall'imposta dei fabbr cati, e pertanto, mentre per le disposizioni espresse dalla legge avrebbero dovuto essere esenti da qualunque altra imposta immobiliare, invece dovettero continuare a pagare l'imposta fondiaria, che pagavano prima dell'attuazione della legge sull'imposta dei fabbricati. Così fu effettivamente, e così è anche oggi, malgrado ripetuti, malgrado insistenti reclami.

La conseguenza, signori, è enorme da per tutto; ma lo è principalmente in alcune provincie dove i catasti sono formati in modo da aggravare soverchiamente, come pur troppo è noto, la proprietà fondiaria.

In queste provincie essendosi mantenuti tali catasti, le costruzioni applicate all'agricoltura vengono a pagare molto più di di quello che avrebbero pagato ove da una parte, colla esecuzione precisa della legge, si fossero cancellate dal catasto dei terreni, dall'altro se si fossero ritenute colpite dall'imposta dei fabbricati; a segno che molti proprietari, affine di diminuire il loro danno, dovettero commettere una finzione apparentemente in loro aggravio, sottraendo il fatto delle costruzioni che erano applicate esclusivamente all'agricoltura, perchè in questa guisa almeno ottennero di vederle cancellate dai catasti ed assoggettate a pagare l'imposta dei fabbricati, che è minore di quella alla quale sarebbero state soggette rimanendo inscritte ne catasto dei terreni.

Venne dopo la legge dell'11 agosto 1870, allegato F la quale però non modificò menomamente questo stato di cose; ed in base alla medesima si dovette procedere alla revisione della rendita dei fabbricati per il quinquennio dal primo gennaio 1871 in avanti.

Questa seconda legge doveva essere seguita da un regolamento, e lo fu. L'onorevole signor ministro di finanze attuale fece compilare questo regolamento, ed egli evidentemente ebbe in animo di togliere la violazione che era contenuta nell'articolo 70 del regolamento anteriore; giacchè nell'articolo 70 del regolamento pubblicato col decreto reale 28 agosto 1870 si legge:

« Contemporaneamente alle operazioni sopra indicate si procederà ad estrarre l'estimo attribuito ai fabbricati, loro aree e dipendenze soggette alla presente imposta, dagli articoli e partite di catasto in cui fosse tuttora compreso. »

Se l'onorevole ministro, nel far compilare questo secondo regolamento, volle che fossero eliminate le parole secondo le quali chiarissimamente si doveva continuare a mantenere iscritti nei catasti i fabbricati rurali, è segno evidente che ebbe intenzione di troncare le violazioni di legge state commesse, e di far sì che questi fabbricati, dal momento che per legge erano dichiarati esenti da qualunque imposta, lo fossero ef-

Ma i signori agenti delle imposte dirette pare non abbiano compreso il senso di detto articolo 70 del secondo regolamento; e, comunque sia, si rifiutano ad applicarlo.

Molti proprietari hanno insistito presso questi agenti delle imposte dirette, perchè almeno ade nella revisione che si sta operando, venissero cancellati dai catasti i loro fabbricati rurali, e ne ebbero una risposta assolutamente negativa.

Essi adducono di avere ricevuto delle istruzioni in questo senso. Io però non posso prestarvi fede; è troppa la stima che ho del signor ministro per crederlo capace di averle impartite; anzi, dal momento che l'onorevole ministro ha modificato l'artícolo 70 del vecchio regolamento, e con ciò si è dichiarato ossequente alla legge, io debbo ritenere che voglia esserlo anche col fatto.

Ora, perchè sia tolto qualunque malinteso, credetti opportuno di rivolgere al signor ministro delle finanze la seguente interrogazione.

Sussistono effettivamente istruzioni impartite ai signori agenti delle imposte dirette, in di cui forza essi, contro il chiaro disposto degli articoli 2 e 17 della legge sulla imposta dei fabbricati, debbano rifiutarsi di cancellare dai catasti fondiari le costruzioni applicate esclusivamente all'agricoltura e quindi esenti dall'imposta sui fabbricati, come lo sono da ogni altra imposta immobiliare?

E nel caso affermativo, che io non voglio supporre vero, pregherei il signor ministro a volersi compiacere di farmi conoscere il modo col quale crederebbe di poter giustificare tali istruzioni.

MINISTRO PER LE FINANZE. Se l'onorevole Griffini avesse avuto la bontà di avvertirmi dell'interrogazione che stava per farmi...

GRIFFINI. L'ho presentata cinque o sei giorni fa al banco della Presidenza.

MINISTRO PER LE FINANZE. Sta bene; ma, quando un deputato viene a fare una interrogazione, citando due o tre articoli di legge, quattro o cinque di regolamenti, evidentemente un ministro non può alzarsi e rispondere improvvisamente a tutto. Potrei, credo, rispondere su due piedi sull'insieme dell'interpellanza...

GRIFFINI. Se vuol prender tempo...

Voci. Domani! domani!

MINISTRO PER LE FINANZE. Domani o posdomani potrò rispondere. Ma intanto prego la Camera a non lasciarsi impressionare da quanto ha detto l'onorevole Griffini, perchè si è in parecchi ad interpretare la legge, e chi la interpreta in un senso e chi in un altro.

Una voce al centro. La legge fu fatta da noi.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma mi riservo fra un giorno o due a rispondere categoricamente a questa interrogazione.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO MERIZZI SULLE VOLTURE CENSUARIE.

PRESIDENTE. Ora le devo comunicare un'altra domanda d'interrogazione presentata dall'onorevole Merizzi.

Essa è del tenore seguente:

« Egli domanda di poter dirigere al signor ministro delle finanze un'interrogazione relativa agl'inconvenienti che si verificano in molte provincie, e segnatamente in quella di Sondrio, nell'applicazione della legge sulle volture censuarie e della annessa tariffa. »

Crede, signor ministro, di prendere cognizione di questa domanda?

MINISTRO DELLE FINANZE. Io pregherei l'onorevole Merizzi o volermi comunicare al ministero o verbalmente o per iscritto gli inconvenienti da lui lamentati affinchè io possa prenderne cognizione ed assumere informazioni in proposito.

Per tal modo si eviterà di ripetere il caso dell'onorevole Griffini, che cioè un oratore faccia un'interrogazione, corredandola di commenti, ai quali un ministro non possa rispondere se non due giorni dopo; fatto, che non credo possa piacere alla Camera, la quale dopo avere udito le osservazioni in un senso, naturalmente desidera di udire la risposta.

In questo modo la Camera non avrà bisogno di udire a ripetere le cose due volte, oppure di fare degli sforzi di memoria per ricordare quello che possa essersi detto due o tre tornate prima.

Questa è la preghiera che farei all'onorevole Merizzi.

PRESIDENTE. Onorevole Merizzi, il signor ministro esprime il desiderio che ella gli faccia conoscere al Ministero questi inconvenienti, onde egli possa rispondere più adeguatamente.

Ella può fare questa comunicazione anche in forma privata.

MERIZZI. Io non voleva che indicare al signor ministro gli inconvenienti che si sono verificati; io non domando una risposta immediata, ma vorrei che il signor ministro promettesse di occuparsene.

PRESIDENTE. Onorevole Merizzi, come ella ha inteso, il signor ministro non può rispondere, se non conosce i fatti.

MERIZZI. L'argomento sul quale voglio interrogare il signor ministro è di tanto interesse, che io mi sono permesso di sottrarre pochi, pochissimi momenti ai lavori della Camera.

L'applicazione della legge e del regolamento sulle volture censuarie ha creato in molte provincie, e segnatamente in quella di Sondrio, un'imposta gravissima ai contribuenti, non proporzionata ai valori dei terreni per i quali occorrono i trasporti censuari, imposta che non era certo nell'animo dei legislatori di sancire, quando venne votata la legge sulle volture.

La causa che rende le tasse di voltura onerosissime per alcune località, miti per altre, risiede in parte nelle condizioni di fatto nelle quali si trovano i beni stabili là ove esiste una minuta divisione di proprietà, divisione che, sotto tanti rapporti, è sì vantaggiosa allo Stato, ed in parte è da ripetersi dall'interpretazione rigorosissima, dirò anzi eccessivamente fiscale che le autorità finanziarie sono costrette di dare alla legge ed alle tariffe, onde non incorrere nella penalità di essere considerati dal signor ministro delle finanze mancanti di zelo.

Nei luoghi ove esiste una grande divisione di proprietà, molte centinaia di numeri di mappa rappresentano talvolta un valore effettivo tenuissimo; là invece ove esiste il sistema delle estese proprietà, grandi valori sono rappresentati da pochissimi appezzamenti censuari.

Volendosi applicare in ogni caso, anche nei trasporti di intiere partite censuarie, oltre alla tassa fissa, anche quella graduale per ogni numero di mappa, ne deriva che ai trasferimenti delle ricche possessioni delle pianure si applica una tassa assai minore che ai passaggi di pochi terreni zerbivi che avvengono nei paesi montuosi, ove le proprietà sono tanto spezzate.

Rapporto alle volture per passaggi ereditari nasce nell'applicazione della legge questo inconveniente, che un'eredità aperta nei paesi nei quali la proprietà e assai divisa paga, per un valore tenuissimo di sostanza, una imposta assai più gravosa di quella che si corrisponda nelle provincie ove esistono estese proprietà per pinguissime eredità.

Gravosissima risulta poi la tassa sulle volture applicata alle affrancazioni di canoni enfiteutici. Tali canoni, frequenti nelle località cui si riferisce la mia interpellanza, spesso consistenti in prestazioni-di pochi litri di grano, sono talvolta dovuti da un consorzio di moltissimi utilisti. Quando si affrancano queste prestazioni, quando sono liberati questi utilisti dal peso della prestazione stessa si esige per il fatto della voltura censuaria, una tassa enorme che non è in alcuna proporzione col valore che si è affrancato. Io ho sott'occhio il caso nel quale viene appunto affrancato un canone di pochi decalitri di grano; la tassa di trasferimento importava appena 12 lire, ebbene, per la tassa sulla voltura censuaria, si pretendeva il pagamento di lire 100.

Altro motivo che questa tassa riesce gravissima, consiste nell'interpretazione che vien data alle parole partita censuaria: sotto queste parole s'intende tutto quello che nei registri del censo è intestato ad una determinata persona, ma alcuni agenti delle tasse hanno dato alle parole stesse una interpretazione più fiscale; hanno detto: si deve distinguere tra la partita censuaria allodiale quella utilista, e quella riflettente diretti

dominii, ed hanno voluto che per ogni partita distinta si pagasse una tassa separata.

Io non soggiungo altro; ritengo, che la tariffa sulle volture censuarie sia suscettibile di un'interpretazione più benigna; io non credo che si debba in ogni caso esigere una tassa speciale graduale per numeri di mappa; ma che quando si trasporta un'intiera partita da una persona all'altra, come succede nei casi di trapasso ereditario, io credo che si possa limitarsi ad esigere una sola tassa fissa. Quando venisse data questa interpretazione il peso che ricade sulle proprietà verrebbe ad essere alleviato, e verrebbe stabilito un giusto equilibrio fra provincia e provincia.

Le provincie alle quali mi riferisco, specialmente quella di Sondrio, nelle quali si verificano questi inconvenienti, sono quelle che pagano al regio Governo una maggior dose d'imposte, di tasse di trasferimento e di registro, perchè in quei paesi i passaggi dei diritti reali si verificano quotidianamente; ma appunto in queste provincie, le quali, dirò fra parentesi, non lasciano un centesimo d'imposta arretrata, appunto là si sente adesso l'ingiustizia di questa tassa gravissima, e si reclama che venga adottato un provvedimento. La mia domanda infatti non tende ad altro fuorchè a pregare l'onorevole ministro per le finanze a rispondere se sia edotto degli inconvenienti che si sono verificati relativamente all'argomento che ho avuto l'onore di esporre, se sia disposto di prendere le cose in esame e di provvedere, sia dando agli agenti delle finanze istruzioni perchè adottino una interpretazione equa e benigna, sia presentando al Parlamento un progetto di legge, ove la legge esistente abbisognasse di molificazioni. (Bravo! Bene! a sinistra)

MINISTRO PER LE FINANZE. Torno a pregare l'onorevole Merizzi di avere la bontà di scrivermi specificandomi i fatti dei quali ha parlato.

Egli vorrebbe che si facesse una circolare dando agli agenti istruzioni perchè si usi della benignità, ed io invece mando delle circolari perchè si facciano fruttare le tasse... (*Ilarità*)

Una voce a sinistra. Osservando la giustizia?

MINISTRO PER LE FINANZE. Oh, certamente. Ma se avviene che in qualche circostanza si faccia un'applicazione od interpretazione della legge che taluno creda contraria a giustizia, non basta esporre delle generalità, ma è d'uopo avere esatta conoscenza del fatto, affinchè si possa prendere gli opportuni provvedimenti.

Diffatti, non è che dopo avere osservato un gran numero di casi speciali che è possibile formarsi un criterio generale nel portare rimedio alle imperfezioni di una legge.

Capisco del resto che tasse, le quali corrispondono ad un gran numero di operazioni, difficilmente riescono esattamente proporzionate al valore delle operazioni che si fanno.

Per esempio: avete stabilito che certi determinati

atti si debbano fare sopra carta da bollo da una lira o da due lire, sia che abbiano una importanza di pochi centesimi, sia che l'abbiano di migliaia di lire. Sono questi inconvenienti che tutti riconosciamo.

Capisco anche che una legge sulle volture catastali debba riuscire più gravosa là dove c'è maggiore divisione nella proprietà. Quando si hanno tanti appezzamenti, il costo delle operazioni riesce evidentemente maggiore di quello che sarebbe il costo delle operazioni stesse quando si riferissero a latifondi.

Ma di questi inconvenienti della tassa sulle volture catastali era consapevole il Parlamento quando l'anno scorso ne deliberò l'unificazione. Non credo quindi che basti indicare questi inconvenienti della tassa sulle volture catastali, che si conoscevano a priori, per dedurne la necessità d'una modificazione della tassa.

Però, siccome l'onorevole Merizzi ha parlato anche d'an'applicazione de la legge che egli crede contraria alla giustizia, torno a pregarlo ad avere la bontà d'indicarmi fatti precisi affinchè io possa attingere informazioni precise sopra i fatti in questione, e prendere, ove occorra, qualche deliberazione.

MERIZZI. Ben volentieri mi arrendo all'invito dell'onorevole ministro per le finanze.

Io per verità credeva che gli fossero già pervenuti molteplici rapporti, i quali domandassero la rimozione degl'inconvenienti ai quali io accennava. Mi si permetta quindi un'osservazione.

Sarebbe utilissimo per la pubblica amministrazione, sarebbe utilissimo pel Parlamento che gli stessi agenti delle finanze facessero conoscere ai loro capi gl'inconvenienti che vedono verificarsi nell'applicazione della legge.

Ma mi permetta l'onorevole ministro che io gli domandi: perchè questi inconvenienti, che pure gli stessi agenti devono toccare quotidianamente con mano, essi non li fanno conoscere all'autorità superiore? È perchè pur troppo è invalso l'opinione che gli agenti, i quali avessero l'ardire di suggerire un'interpretazione benigna della legge, questi agenti verrebbero redarguiti, verrebbero puniti, verrebbero inceppati nel loro avanzamento.

Le parole che l'onorevole ministro delle finanze pochi giorni or sono pronunciava, a seguito di un'interpellanza di un onorevole collega, il quale si lamentava dei soprusi commessi nell'applicazione della tassa sui fabbricati, queste parole, pur troppo, hanno fatto il giro per tutte le agenzie delle tasse.

Oramai si sa che gli agenti nulla possono sperare pel proprio avanzamento, ove non ispieghino uno zelo, direi, feroce nell'applicazione delle tasse. (Bravo! a sinistra)

Questo è il motivo per il quale la pubblica amministrazione non viene edotta degli inconvenienti che si verificano, e non è quindi in grado di potere portarvi riparo. (Bene! a sinistra)

MINISTRO PER LE FINANZE. Io protesto contro queste parole, che non possano sperare avanzamento quelli che non ispiegano uno zelo feroce. Certamente io non darò avanzamento alcuno a coloro che io sappia non facciano il loro dovere.

Ci vuole certamente giustizia, ma la giustizia sta nel far pagare chi deve pagare; imperocchè quel tanto di cui indebitamente viene defraudato il Tesoro, ricade sulla massa dei contribuenti, ai quali deve pur sempre ricorrere lo Stato. Credo che di questo sarete tutti convinti.

Certamente non credo che vi sia, anche sotto il punto di vista del tornaconto, utilità che gli agenti finanziari esagerino le loro proposte.

Badi bene l'onorevole Merizzi, e la Camera lo sa certamente: questi agenti non fanno che delle proposte, il contribuente può fare le sue osservazioni, e poi viene il giudizio, prima delle Commissioni locali, quindi delle provinciali.

Credo dunque che ci sia l'interesse stesso per le finanze che questi agenti facciano delle proposte sostenibili, e non degli aumenti spropositati, imperocchè vi ha poi il pericolo che le loro proposte perdano di autorità presso le Commissioni. Ma ad ogni mode, io non poteva lasciar passare senza protesta questa interpretazione che piacque all'onorevole Merizzi di dare alle parole mie, cioè che non avranno più avanzamenti quelli che non spiegheranno uno zelo feroce, ed io ripeto che, per quanto potrò, non avranno avanzamenti quelli che non faranno il loro dovere.

PRESIDENTE. L'onorevole Broglio ha presentato una proposta di legge che sarà trasmessa al Comitato.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1º Votazione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa nelle provincie venete e di Mantova.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Condono del biennio dello stipendio in favore degli impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie;
- 3º Dilazione al pagamento degli arretrati del canone di dazio-consumo;
- 4° Convenzione colla società Adriatico-Orientale e colla società Rubattino.